PROVINCIA DI GENOVA

REGIONE LIGURIA

COMUNE DI COGOLETO

PIANO URBANISTICO COMUNALE

COMMITTENTE	COMUNE DI COGOLETO via Rati 64, 16016 - Cogoleto (GE) tel. 010/91701 - fax 010/9170225
PROGETTISTI	Arch. Buzzi Silvano di: SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL 25077 Roè Volciano (BS) - via Bellini, 9 Tel. 0365 59581 fax 0365 5958600 e-mail: info@buzziassociati.it C.F. - P.I. - Reg. Imp rese di Brescia 03533880179 Capitale sociale versato € 100.000,00 Arch. Roberto Burlando Arch. Gianluca Buongiovanni Arch. Silvia Soppa
CONSULENTI	Dott. Fabio Palazzo Dott. G. Rizzi Pian. Alessio Loda

DOCUMENTO	**STRUTTURA DI PIANO** **DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE**			
A02 SP				
r 02				
COMMESSA	**EMISSIONE**	**CLIENTE**	**INCARICO**	APPROVATO Alessio Loda
U 576	**Ottobre 2015**	**E 321**	**Febbraio 2010**	VERIFICATO Alessio Loda REDATTO Alessio Loda

A TERMINE DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI DI AUTORE QUESTO DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO AD ALTRE PERSONE O DITTE SENZA AUTORIZZAZIONE DI SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità 5

Art. 2 Ambito di applicazione della normativa dell'Analisi Paesistica 5

Art. 3 Procedura analitica per la descrizione del paesaggio 6

Art. 4 Indicazioni sulla percezione del paesaggio 7

Art. 5 Indirizzi per la tutela del paesaggio 8

Art. 6 Riferimento per la valutazione paesistica dei progetti in relazione alle classi di sensibilità paesistica 9

Art. 7 Descrizione delle componenti del paesaggio fisico – naturale 10

7.1 Boschi di conifere, latifoglie, boschi misti e rimboschimenti recenti 10
7.2 Vegetazione arbustiva e arborea di ambiente ripariale 11
7.3 Vegetazione arbustiva e cespuglietti 11
7.4 Aree incolte 12
7.5 Prati e pascoli 12
7.6 Accumuli detritici ed affioramenti litoidi 13
7.7 Aree ghiaiose o sabbiose, spiagge 14
7.8 Terrazzamenti 15

Art. 8 Descrizione delle componenti del paesaggio agrario 16

8.1 Colture specializzate: frutteti, uliveti 16
8.2 Legnose agrarie 16
8.3 Seminativi 17
8.4 Serre 17
8.5 Orti 18
8.6 Terrazzamenti e gradonature 18

Art. 9 Descrizione delle componenti del paesaggio storico - culturale 19

9.1 Beni di interesse storico culturale 19

Art. 10 Descrizione delle componenti del paesaggio urbano 20

10.1 Aree urbanizzate 20
10.2 Discariche 21
10.3 Ambiti di degrado 21

Art. 11 Indirizzi di tutela per le classi di sensibilità paesistica **23**
11.1 Classe 1 - aree a sensibilità paesistica molto bassa 23
11.2 Classe 2 - aree a sensibilità paesistica bassa 23
11.3 Classe 3 - aree a sensibilità paesistica media 36
11.4 Classe 4 - aree a sensibilità paesistica alta 55
11.5 Classe 5 - aree a sensibilità paesistica molto alta 74

Art. 1 OGGETTO E FINALITA'

1. Le previsioni del Piano Territoriale di Cordinamento Paesistico Regionale sono specificate a livello puntuale tramite l'Analisi Paesistica comunale, al fine di indirizzare in modo corretto le nuove previsioni del Piano Urbanistico Comunale e le modalità generali di intervento sul territorio in relazione ai suoi valori paesistici.
   Si allegano pertanto al Piano Urbanistico Comunale gli studi paesistici di dettaglio che approfondiscono la conoscenza delle componenti fisico naturali, agricole, storico culturali e agli ambiti di criticità e di degrado del paesaggio. Tali studi identificano inoltre, considerando anche gli aspetti legati alla percezione, differenti classi di sensibilità.

2. L'Analisi Paesistica si propone quale strumento di lettura, interpretazione e valutazione del paesaggio, con l'obiettivo di tutelare la qualità paesistico-ambientale del territorio comunale e influire sulla qualità dei progetti.

3. Le presenti norme costituiscono la disciplina paesistica di livello puntuale di cui all'art. 28 della L.R. 36/1997, integrando sotto il profilo paesistico, le Norme di Conformità del Piano Urbanistico Comunale, contribuendo a definirlo quale piano di valenza paesistica di maggiore dettaglio vigente sul territorio comunale.
   Le norme esprimono la disciplina di intervento mediante indirizzi di tutela per le componenti del paesaggio declinati nelle varie classi di sensibilità paesistica.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DELL'ANALISI PAESISTICA

1. Le norme dell'Analisi Paesistica vengono applicate a qualsiasi intervento che comporti trasformazioni urbanistiche sul territorio o modifiche sensibili del paesaggio, fatte salve le preliminari verifiche di conformità urbanistica ed edilizia rispetto a normative e regolamenti vigenti sul territorio comunale.
   Ogni intervento deve avvenire nel rispetto delle preesistenze, dei valori paesistici e ambientali locali e di quanto indicato nel D.Lgs.42/04.

2. Tutti i progetti che comportano una trasformazione territoriale devono essere esaminati in rapporto al complessivo stato del paesaggio ed in particolare rispetto al suo grado di vulnerabilità, nella consapevolezza della sostanziale irreversibilità di tali trasformazioni.

3. Il paesaggio è l'esito di un processo coevolutivo che ha coinvolto per lunghi periodi i sistemi naturali e le comunità insediate. Affinché questa coevoluzione continui a sussistere, producendo paesaggi di qualità, è necessario, più che "congelare" le forme pregresse, mantenere una significativa capacità di

ascolto sia rispetto ai vincoli definiti dalle componenti naturali e biologiche del territorio, sia rispetto alle forme insediative storiche e agli eventi più rilevanti dell'evoluzione passata.

4. Le norme definiscono quindi:
   - un complesso di orientamenti che identificano, a fronte delle principali criticità che interessano le differenti componenti del paesaggio, i modi di operare più corretti e le linee di tendenza auspicabili;
   - un ambito procedurale che prescrive limiti generali e modi di verifica più stringenti in ragione del maggiore pregio e della più alta vulnerabilità del paesaggio.

Art. 3 PROCEDURA ANALITICA PER LA DESCRIZIONE DEL PAESAGGIO

---

1. Il metodo analitico utilizzato per l'elaborazione dell'Analisi Paesistica, in particolare per la descrizione del paesaggio, si appoggia alle consuete tecniche di indagine territoriale oggi applicate alle diverse scale.

   Il paesaggio viene interpretato quale insieme di più paesaggi ognuno dipendente da specifiche componenti che concorrono alla sua identificazione.

   Ogni componente è associata ad ambienti naturali ed a modalità d'uso del suolo differenti, tali da determinarne la rispettiva appartenenza ad una delle quattro tipologie di paesaggio individuate.

   Lo studio del territorio avviene pertanto attraverso l'analisi dei seguenti paesaggi:
   - paesaggio fisico naturale;
   - paesaggio agrario;
   - paesaggio storico culturale;
   - paesaggio urbano (comprensivo degli ambiti di degrado).

2. <u>Analisi del paesaggio fisico naturale:</u>

   avviene attraverso l'analisi delle caratteristiche geografiche, morfologiche, idriche e naturalistiche del territorio.

   L'obiettivo è individuare tutte le componenti principali che concorrono alla definizione di tale ambito. Molte di queste partecipano attivamente anche alla percezione del paesaggio in quanto si compongono di elementi e forme in grado di contribuire alla riconoscibilità del territorio stesso (quali ad esempio creste, boschi, prati, pareti rocciose, ecc.).

3. <u>Analisi del paesaggio agrario:</u>

   avviene attraverso l'individuazione delle componenti che connotano il paesaggio agrario.

   La necessità di individuare elementi capaci di descrivere tale paesaggio nasce da una primitivo esame del rapporto uomo-campagna, istauratosi nel corso dei secoli e tutt'ora soggetto a continue trasformazioni. Pertanto, l'analisi si sviluppa in primo luogo attraverso una indagine

sull'organizzazione dei campi e sul sistema delle coltivazioni in rapporto ad unità abitative di riferimento quali gli edifici sparsi.

4. Analisi del paesaggio storico culturale:
avviene attraverso l'individuazione dei beni d'interesse storico e architettonico sia vincolati che comunque meritevoli di tutela. L'analisi comprende anche la catalogazione di tutti quei siti ai quali viene attribuito valore simbolico da parte della comunità locale.

5. Analisi del paesaggio urbano:
avviene attraverso la restituzione del perimetro dell'area. La zona edificata viene raffrontata all'ambito del centro storico, con l'obiettivo di analizzare lo sviluppo insediativo del comune stesso.
Di seguito, si è associata a questa prima indagine l'individuazione degli ambiti di degrado del paesaggio, comunque derivanti da decisioni di sviluppo territoriale locale e sovracomunale.

6. La lettura d'insieme del territorio avverrà infine attraverso la proiezione sovrapposta dei quattro paesaggi individuati e delle relative componenti, alle quali verrà poi attribuita una specifica classe di sensibilità paesistica.

Art. 4 INDICAZIONI SULLA PERCEZIONE DEL PAESAGGIO

1. Il concetto di paesaggio è da sempre fortemente connesso alla fruizione percettiva dei valori panoramici e delle relazioni visive che si instaurano tra gli ambiti di particolare valore storico/contemporaneo ed ambientale.
La diffusione della consapevolezza dei valori paesistici e la loro fruizione da parte dei cittadini rende tale tema fondamentale nella fase di definizione delle classi di sensibilità nella redazione dell'Analisi Paesistica.

2. La percezione del paesaggio entra in gioco quando si stabilisce tra osservatore e territorio un rapporto di significativa fruizione visiva per ampiezza (panoramicità), per qualità del quadro paesistico percepito e per particolarità delle relazioni visive tra due o più luoghi.
In questo modo, una volta definiti gli ambiti a più alta rilevanza paesistica e un insieme di luoghi di osservazione privilegiati (strade ad alta frequentazione, strade storiche, rete sentieristica e percorsi ciclopedonali), i coni ottici di connessione fra i due sistemi (dunque tra valori rilevati e osservatori), selezionano nuove aree da tutelare, che pur non avendo caratteristiche intrinseche di qualità notevole o eccezionale, si trovano ad investire un ruolo importante rispetto alla fruizione percettiva dei beni individuati.

3. Gli aspetti vedutistici quindi, vengono interpretati secondo il criterio *dell'interferenza/contiguità con percorsi di fruizione paesistico ambientale*, nel rispetto delle relazioni percettive che si instaurano tra l'osservatore e lo scenario territoriale.
   Al fine di impedire che venga meno la percezione di parti significative del paesaggio, a causa della possibile inclusione nel quadro visivo di elementi estranei che ne potrebbero abbassare la qualità paesistica, è necessario innanzitutto intervenire mantenendo libero il campo percettivo sia lungo i percorsi di fruizione paesistico-ambientale, sia lungo tracciati (stradali, ferroviari) ad elevata percorrenza.

Art. 5 INDIRIZZI PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO

---

1. Il paesaggio è una *risorsa fondamentale* da un punto di vista ecologico, culturale ed economico. Una risorsa decisiva nel determinare la qualità della vita di ciascuna comunità, insediata sul proprio territorio. La qualità del paesaggio coinvolge il mantenimento dei servizi offerti all'uomo dagli ecosistemi naturali (sicurezza idrogeologica, biodiversità, depurazione delle acque, qualità dell'aria ecc.), incide sull'immagine di tutte le attività economiche che sono legate ad un determinato territorio (*in primis* quelle turistiche) e determina in larga misura il senso di appartenenza e di identità della cittadinanza.

2. La capacità tecnica di introdurre modifiche profonde e irreversibili al paesaggio in tempi estremamente brevi ha reso quest'ultimo complessivamente più vulnerabile che in passato.
   Pertanto, in prim'ordine sono stati definiti degli indirizzi di tutela specifici per ciascuna componente del paesaggio, da considerare come indicazioni di cautela generale, indipendenti dalla classe di sensibilità paesistica attribuita loro nelle fasi successive.

3. Successivamente è stato attribuito ad ogni componente un valore capace di definirne il grado di sensibilità, rispetto alle proprie specifiche caratteristiche e alla tipologia di paesaggio di riferimento (fisico naturale, agricolo, storico culturale, urbano), classificabile in uno dei seguenti modi:
   - classe 1: sensibilità paesistica molto bassa;
   - classe 2: sensibilità paesistica bassa;
   - classe 3: sensibilità paesistica media;
   - classe 4: sensibilità paesistica alta;
   - classe 5: sensibilità paesistica molto alta.

4. La definizione della classe di sensibilità paesistica dell'intero territorio comunale dipenderà poi dalla sintesi dei valori attribuiti precedentemente ad ogni componente analizzata e dal grado di percepibilità dello stesso (come citato nel precedente art.4), ragionando nell'ipotesi di sue possibili

trasformazioni, dato che le classi di sensibilità paesistica avranno in seguito una ricaduta diretta nella definizione delle procedure per la valutazione paesistica dei progetti.

5. Ogni componente, a seconda della classe di sensibilità paesistica assegnata, è soggetta ad un serie di indirizzi che descrivono diverse tipologie d'intervento al fine di definire i modi d'uso del territorio e al fine di salvaguardare, mantenere, recuperare e valorizzare l'ambito di paesaggio in esame e la sua percepibilità.
   Gli interventi si distinguono in:
   - interventi consentiti:
     si autorizza un regime ordinario di progettazione e approvazione delle opere;
   - interventi da limitare:
     le opere, se ritenuto necessario, devono superare una verifica di compatibilità paesaggistica.

Art. 6 RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE PAESISTICA DEI PROGETTI IN RELAZIONE ALLE CLASSI DI SENSIBILITÀ PAESISTICA

---

1. Il giudizio sulla compatibilità di un intervento dipende direttamente dal grado di sensibilità del contesto nel quale si propone di collocarlo.

2. Valgono quali gradi di sensibilità di riferimento per la valutazione quelli proposti dalla cartografia dell'Analisi Paesistica, a meno della consegna, da parte del proponente il progetto, di analisi alternative che, per grado di definizione spaziale e di approfondimento scientifico e documentale, vengano considerate di maggiore dettaglio rispetto a quanto proposto dal Analisi Paesistica medesima.

4. A valle del giudizio di compatibilità l'Amministrazione Comunale esprimerà prescrizioni specifiche per ogni intervento a partire dagli indirizzi descritti nell'Analisi Paesistica per ciascuna delle cinque classi di sensibilità paesistica individuate e che sono riferibili a tutte le possibili tipologie d'intervento sul territorio.

Art. 7 DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE

7.1 Boschi di conifere, latifoglie, boschi misti e rimboschimenti recenti

a) Caratteri identificativi

Si definisce "bosco" l'insieme di una superficie di terreno e del soprassuolo arboreo che lo ricopre; quando l'estensione è notevole più che di bosco si parla di *foresta*.
Secondo l'età delle piante che compongono il soprassuolo, il bosco può essere *coetaneo* (specie arboree della stessa età) o *disetaneo* (specie arboree d'età diversa); in relazione alle specie può risultare *puro* (di una sola specie) o *misto* (di più specie). Secondo le modalità di rinnovo del soprassuolo arboreo il bosco può essere: *ceduo* (bosco di basso fusto sottoposto a taglio periodico) o *d'alto fusto*.
Le fasce boscate, fortemente caratterizzate per estensione, omogeneità di versante, acclività, esposizione, altitudine e qualità del substrato litologico, costituiscono elementi di forte connotazione paesistica.
I boschi rappresentano il connettivo vegetazionale che collega ambiti fisiograficamente diversi: proteggendo dall'erodibilità dei corpi idrici, contribuendo alla stabilità idrogeologica, all'autodepurazione dell'ambiente, all'equilibrio ed alla compensazione bioecologica generale degli ecosistemi.

b) Criticità

- Diminuzione della funzione di protezione idrologica del territorio nel caso di bosco degradato e di forti tagli.
- Aumento della velocità di scorrimento delle acque superficiali nelle zone disboscate, con conseguente aumento del rischio idraulico.
- Rischio di creazione di situazioni di instabilità (frane, erosioni, decorticamento), anche di notevole importanza, variabili in funzione delle caratteristiche geologiche locali.
- Abbandono del bosco, con conseguente degrado e propensione al dissesto. Abbandono della manutenzione e dell'attività di raccolta di prodotti del sottobosco, dovuta all'abbandono delle attività agro-pastorali.
- Progressiva colonizzazione spontanea del bosco, che si abbassa di quota, con possibilità di aggressione anche di centri storici (abbandonati) o di spazi prativi o terrazzati.
- Impoverimento della varietà di specie arboree presenti e prevalenza delle specie dominanti.
- Progressiva inaccessibilità e scomparsa dei sentieri e delle mulattiere.
- Sfaldamento dei terrazzamenti in assenza di manutenzione e in conseguenza del processo di colonizzazione spontanea del bosco.
- Uso saltuario e improprio dei percorsi di montagna (motorizzazione).
- Possibilità di alterazione antropica della morfologia e dello stato di naturalità dei luoghi attraverso interventi antropici causati dallo sfruttamento delle risorse montane (impianti idroelettrici, elettrodotti, ecc.), con tracce evidenti di conflitto con il contesto naturale.

- Presenza di intrusioni tecnologiche, quali ad esempio gli elettrodotti, che tagliano secondo tracciati rettilinei larghe fasce boscate.
- Rischio di incendio.
- Trasformazione delle pratiche colturali tradizionali, di tipo estensivo, in quelle di tipo “intensivo” contemporanee, con conseguente abbandono o distruzione della vegetazione naturale o seminaturale del paesaggio agrario.
- Abbandono della manutenzione del sottobosco in assenza di pascolo stagionale.

7.2 Vegetazione arbustiva e arborea di ambiente ripariale

a) Caratteri identificativi

E' il complesso della vegetazione più strettamente vincolata alla presenza stessa del corso d'acqua. In prossimità delle rive le comunità vegetali si dispongono secondo una zonazione ben precisa ad andamento lineare e parallelo al flusso della corrente in relazione alla decrescente capacità di resistere alla sua forza.

b) Criticità

- Problemi relativi l'assetto vegetazionale: invadenza delle piante anche ad alto fusto in alveo; mancata coltivazione delle fasce vegetazionali di ripa.
- Modificazione delle sponde e nuova edificazione nell'immediato contesto (cantieristica, impianti tecnologici, arginature).
- Problemi di assetto idrogeologico, fenomeni di erosione, sovralluvione, dissesto. Locali rischi di instabilità delle sponde.
- Fenomeni di inquinamento da reflui agricoli, civili, industriali e da rifiuti solidi urbani.
- Perdita progressiva degli elementi connotativi paesistico ambientali.
- Compromissione delle acque della falda superficiale e del reticolo drenante.
- Perdita dell’equilibrio idrogeologico.

7.3 Vegetazione arbustiva e cespuglieti

a) Caratteri identificativi

La vegetazione naturale o seminaturale è costituita da macchie arbustive, cespugli e alberi isolati, caratterizzati da *specie prevalentemente autoctone*, particolarmente diffuse nel paesaggio in ambiti nei quali non è possibile o conveniente alcuna attività umana e contemporaneamente non vi è presenza di bosco (per esempio a causa di un sottosuolo roccioso o di spessore ridotto).
Tale componente si rileva anche come interstiziale o limitrofa ad areali urbanizzati, quali ad esempio opere di contenimento o terrapieni per infrastrutture inserite in contesti naturali o agricoli.

b) Criticità

- Possibilità di alterazione antropica della morfologia e dello stato di naturalità dei luoghi attraverso interventi antropici causati dallo sfruttamento delle risorse montane (impianti idroelettrici, elettrodotti, ecc.), con tracce evidenti di conflitto con il contesto naturale.
- Rischio di creazione di situazioni di instabilità (frane, erosioni, decorticamento), anche di notevole importanza, variabili in funzione delle caratteristiche geologiche locali.
- Fenomeni di inquinamento da rifiuti solidi urbani, agricoli, industriali.
- Perdita progressiva degli elementi connotativi paesistico ambientali.
- Cattiva regimazione delle acque superficiali, che provocano fenomeni di dissesto statico ed idrogeologico, con conseguente denudamento dei versanti con innesco di gravi processi di alterazione dei versanti, quali il trasporto solido e l'erosione, e formazione di nicchie di distacco che - anche se consolidate - interrompono l'andamento uniforme del versante rendendolo meno fruibile e paesisticamente incongruo.

7.4 Aree incolte

a) Caratteri identificativi

Aree localizzate solitamente in prossimità di contesti urbanizzati: derivano dall'inutilizzo e/o abbandono di aree agricole o dalla presenza di aree residuali all'interno di urbanizzazioni estese. Perdendo connotati di ambito agricolo e non avendo alcun uso antropico organizzato, sono spesso invase da vegetazione naturale arbustiva.

b) Criticità

- Perdita dei caratteri connotativi del paesaggio agrario e del valore paesistico degli ambiti limitrofi.
- Utilizzo improprio di tali aree, come ad esempio la sistemazione di depositi a cielo aperto, e conseguente inquinamento ambientale e percettivo del luogo.

7.5 Prati e pascoli

a) Caratteri identificativi

Elementi fortemente caratterizzanti il paesaggio della montagna poiché, all'interno dell'omogeneità visiva data dalle estese coperture boschive, le porzioni di prati e pascoli costituiscono un elemento paesistico di grande rilevanza.
Oltre ad individuare la sede, periodica o stabile, dell'insediamento umano contribuiscono a diversificare i caratteri del paesaggio di versante individuando le aree di più densa antropizzazione montana e stabiliscono connotazioni di tipo verticale fra fondovalle ed alte quote, in relazione ai diversi piani altitudinali.

b) Criticità

- Progressiva colonizzazione spontanea del bosco, che riduce progressivamente i pascoli e i prati coltivi. Si tratta delle porzioni di paesaggio agrario più delicate e passibili di scomparsa, perché legate ad attività di allevamento transumante di difficile tenuta, considerate le difficoltà oggettive di questa consuetudine e le non proporzionate rese economiche.
- Asportazione delle coperture erbacee per far posto a profonde arature per l'impianto di seminativi, anche con innesco di gravi processi di alterazione dei versanti, quali il trasporto solido e l'erosione.
- Sovraccarico da pascolo con rischio di rottura della cotica: formazione di piccoli terrazzamenti paralleli provocati dal sovraccarico che, in concomitanza di precipitazioni intense, si staccano, dando origine a vaste aree denudate;
- Abbandono della manutenzione del sottobosco in assenza di pascolo stagionale.
- Processi di urbanizzazione aggressivi.
- Apertura di nuove strade carrabili, che non rispettano il disegno del paesaggio agrario tradizionale.

7.6 Accumuli detritici ed affioramenti litoidi

a) Caratteri identificativi

Falde e coni di detrito

Sono costituite da depositi pedemontani di frammenti di roccia incoerenti, derivanti dalla disgregazione dei versanti rocciosi soprastanti. Possono essere attive o stabilizzate; queste ultime presentano vegetazione spontanea. Sono un elemento dinamico strettamente collegato alle energie di rilievo soprastanti e al processo di colonizzazione stabilizzante del bosco: costituiscono generalmente una fascia intermedia (spesso considerevolmente estesa longitudinalmente) tra gli elementi strutturanti il paesaggio caratterizzati da forti energie di rilievo ed il bosco. Pertanto rappresentano un elemento visivamente rilevante del paesaggio montano.

Affioramenti litoidi

Areali con presenza di formazioni rocciose affioranti in maniera estesa o discontinua dal terreno: possono essere sia inseriti all'interno di contesti boschivi sia direttamente esposti sulla superficie, soprattutto se localizzati lungo il fianco scosceso e ripido di un monte.

b) Criticità

- Elementi ad elevata naturalità, dotati di una propria dinamica di sviluppo e di stabilizzazione che di norma non richiede l'intervento dell'uomo: si tratta comunque di situazioni di vulnerabilità, che, in caso di instabilità, devono essere posti sotto controllo, soprattutto se a valle sono presenti insediamenti o infrastrutture.

- Rischio di creazione di situazioni di instabilità (frane, erosioni, decorticamento), anche di notevole importanza, variabili in funzione delle caratteristiche geologiche locali.
- Elevato grado di erodibilità delle scarpate, strettamente legato alla presenza di copertura arborea e alla capacità erosiva dei sottostanti corsi d'acqua. Fenomeni naturali di dissesto (frane, crolli) spesso interrompono la continuità morfologica delle scarpate.
- Presenza sui bordi di elementi infrastrutturali (tralicci) e/o insediativi.
- Possibilità di alterazione antropica della morfologia e dello stato di naturalità dei luoghi attraverso interventi antropici causati dallo sfruttamento delle risorse montane (impianti idroelettrici, elettrodotti, ecc.), con tracce evidenti di conflitto con il contesto naturale.

7.7 Aree ghiaiose o sabbiose, spiagge

a) Caratteri identificativi

Aree ghiaiose o sabbiose, spiagge

Aree alluvionali adiacenti ai corsi d'acqua comprese fra il perimetro bagnato e la vegetazione dei greti – se presente – o altre classi d'uso del suolo: sono aree in genere ribassate e ben definite rispetto al piano di campagna e delimitate da orli di terrazzo, solitamente occupate da depositi sabbiosi o ghiaiosi, colonizzati da una rada vegetazione arbustiva igrofila. Tali areali vengono eccezionalmente sommersi, conservandone traccia nella presenza di tessitura definita dalle linee di drenaggio, solitamente orientate con leggera convergenza verso l'asse fluviale.

In riva al mare, tali depositi sono generalmente di maggior consistenza, costituendo vere e proprie spiagge: qui la vegetazione è generalmente più scarsa, nonostante l'estensione sia solitamente maggiore, in relazione sia alla maggior forza del moto ondoso che raggiunge le aree in oggetto, sia all'eventuale utilizzo a scopi turistici.

b) Criticità

- Perdita progressiva degli elementi connotativi paesistico ambientali.
- Perdita degli elementi di naturalità in adiacenza ai corpi idrici.
- Compromissione delle acque della falda superficiale e del reticolo drenante.
- Perdita dell'equilibrio idrogeologico.

7.8 Terrazzamenti

a) Caratteri identificativi

I terrazzi morfologici sono il risultato del modellamento dei versanti delle principali vallate operato in parte dai grandi ghiacciai e in parte dall'alternarsi di fasi di deposizione e incisione per opera dei corsi d'acqua.

Ciò ha dato luogo a terrazzi fluvio-glaciali di differente composizione litologica, che interrompono la continuità morfologica del versante verso il fondovalle; essi sono caratterizzati da pianori più o meno ampi, delimitati da orli morfologici e da ripide scarpate di raccordo al fondovalle. Ne risultano situazioni morfologiche di forte contrasto con l'ambiente circostante e di grande rilevanza paesistica: i terrazzi, per il loro carattere solitamente deforestato, si configurano come potenti elementi di contrasto con l'omogeneità della copertura boschiva dei versanti.
Morfologicamente i terrazzi si presentano pressoché pianeggianti, e leggermente digradanti verso il fondovalle. Spesso, a causa della profonda incisione operata dagli affluenti del corso d'acqua principale, si presentano in lembi non troppo estesi, posti alle medesime quote sia sui due versanti del corso d'acqua che li ha generati, che sulle due sponde degli affluenti che li hanno erosi. Per le loro prerogative litologiche e geomorfologiche queste aree sono tradizionalmente utilizzate a fini agronomici, quali praterie da sfalcio e, alternativamente, a piccoli orti di sostentamento aziendale. Inoltre, proprio per la loro morfologia e per il panorama che da essi si gode, sono intensamente utilizzati anche a fini insediativi. La valenza visiva dei terrazzi è forte rispetto a punti di vista collocati a quote relativamente elevate, mentre dal fondovalle assumono rilevanza visiva principalmente gli orli e le scarpate.

b) Criticità

- Trasformazione e modifica continua degli orli e delle scarpate, che costituiscono elementi in forte evoluzione morfodinamica; gli ambiti che presentano maggiore fragilità sono quelli più prossimi agli orli dei terrazzi, che, normalmente, sono soggetti ad arretramento, a causa dei fenomeni geomorfici in atto sulla scarpata.
- Elevato grado di erodibilità delle scarpate, strettamente legato alla presenza di copertura arborea e alla capacità erosiva del sottostante corso d'acqua. Fenomeni naturali di dissesto (frane, crolli) spesso interrompono la continuità morfologica delle scarpate.
- Urbanizzazione dei terrazzi; presenza sui bordi di elementi infrastrutturali (tralicci) e/o insediativi.
- Fragilità naturale dei ripiani, legata soprattutto alla loro natura litologica, con conseguenti probabili fenomeni di dissesto, che talvolta compromettono quasi irrimediabilmente la loro utilizzazione; tra i pianori più a rischio vi sono quelli più prossimi ai fondovalle, in quanto risentono dell'influenza erosiva dei corsi d'acqua che ne provoca il costante smantellamento dei bordi, in continua evoluzione morfodinamica.

Art. 8 DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO

8.1 Colture specializzate: frutteti, uliveti

a) Caratteri identificativi

Frutteti

Le porzioni di territorio risultano identificabili dai forti elementi geometrici introdotti dagli allineamenti e dai filari delle colture, nonché dalle modalità conseguenti di giacitura e sistemazione planoaltimetrica.

Uliveti

E' l'elemento maggiormente caratterizzante gli ambiti terrazzati del territorio. Il rilancio della produzione, conseguentemente ai processi di valorizzazione della tipicità, ed i conseguenti nuovi impianti hanno modificato la percezione di importanti porzioni di territorio introducendo elementi di novità nei quadri paesistici.

b) Criticità

- Dismissione delle colture o modifica delle modalità di tenuta con effetti sulle giaciture e sulle morfologie di versante.
- Abbandono della manutenzione dei terrazzamenti e dei manufatti storici di sostegno.
- Processi di urbanizzazione aggressivi, specie nel paesaggio montano.
- Apertura di nuove strade carrabili, che non rispettano il disegno del paesaggio agrario tradizionale.

8.2 Legnose agrarie

a) Caratteri identificativi

Coltivazioni che caratterizzano il contesto per la forte leggibilità geometrica dell'impianto, indipendentemente dall'essenza presente.

b) Criticità

- Sono costituiti dall'introduzione di differenziati elementi di disturbo o di modifica alla percezione della componente geometrica dell'impianto.
- Apertura di nuove strade carrabili, che non rispettano il disegno del paesaggio agrario tradizionale.

8.3 Seminativi

a) Caratteri identificativi

Sono ambiti territoriali solitamente di ampia estensione, caratterizzati da aspetti colturali, geo-pedologici e ambientali differenziati, accomunati dalla compresenza delle strutture produttive agrarie. La trama delle strade interpoderali, della parcellizzazione agraria mediante filari, costituiscono con taluni manufatti gli elementi geometrici ordinatori dell'immagine paesistica della componente.

b) Criticità

- Rischio di perdita della preminente e caratterizzante attività produttiva agricola e degli ecosistemi associati.
- Compromissione o perdita di leggibilità dei caratteri strutturanti dell'organizzazione agraria, in termini di tipicità, unitarietà e significato.
- Si ritrovano promiscuità tra insediamenti agricoli e non agricoli, condizioni di infrastrutturazione sparsa, suburbanizzazione non governata a scala territoriale
- Gli ambiti con eccessiva concentrazione di allevamenti, producono fenomeni di dispersione e di inquinamento ambientale in presenza di reti irrigue, oltre che costituire anomalia paesistica nello storico rapporto fra manufatti e campagna.

8.4 Serre

a) Caratteri identificativi

Complesso degli impianti occorrenti alla produzione di piante da trapiantare o semplicemente destinate al commercio, anche orti industriali (a differenza dei famigliari, sono estesi su grande superficie al fine di venderne i prodotti sul mercato). La produzione può avvenire sia in luogo aperto o attraverso la sistemazione in serre dove la coltivazione avviene in condizioni climatiche particolari: in questo caso la componente agricola racchiude strutture ed elementi antropici urbanizzativi.

b) Criticità

- Rimozione di alcune componenti significative del paesaggio agricolo consolidato e conseguente perdita di riconoscibilità del paesaggio stesso.
- Modificazione del sistema percettivo del paesaggio agricolo.
- Alterazione della morfologia delle sistemazioni agrarie a causa dell'apertura di nuove strade carrabili o di nuove strutture che non tengono conto del disegno tradizionale del paesaggio agrario.

8.5 Orti

a) Caratteri identificativi

Appezzamenti di terreno solitamente cintati, localizzati in contesti urbanizzati e adibiti alla coltura di ortaggi: hanno una limitata estensione, funzionale per le necessità della famiglia. Sono il primo livello di attività agricola, in quanto praticabile da molte persone, e contemporaneamente mantengono vivo una sorta di significativo "legame con la terra" rappresentativo di una cultura contadina molto diffusa fino a pochi decenni fa.

b) Criticità

- Perdita dei caratteri connotativi del paesaggio agrario e del valore paesistico degli ambiti limitrofi.
- Utilizzo improprio di tali aree, come ad esempio la sistemazione di depositi a cielo aperto, e conseguente inquinamento ambientale e percettivo del luogo.
- Modificazione del sistema percettivo del paesaggio.

8.6 Terrazzamenti e gradonature

a) Caratteri identificativi

Le sistemazioni agrarie costituiscono elemento di forte rilevanza paesistica, in quanto "disegnano" in modo estensivo l'orditura e la morfologia del territorio, caratterizzando in modo peculiare i diversi paesaggi agrari.
Sistemazione tipica dei versanti montani a pendenza accentuata sono i terrazzamenti anche con muri a secco e le gradonature. Generalmente occupano la parte bassa dei versanti ma spesso si estendono anche a quote più elevate. Terrazze e ciglioni sostituiscono al declivio continuo della pendice (così come più comunemente si presenta in natura) una successione di ripiani digradanti e rappresentano un elemento fondamentale, storico e visuale.
I *terrazzamenti* riguardano modellamenti di versanti ripidi con gradoni per la coltivazione agricola e la stabilizzazione idrogeologica. Si distinguono nei tipi con muri a secco (per le pendenze maggiori) o con scarpate artificiali (ciglioni) consolidate dal manto erboso.
Nella sistemazione a ciglioni la funzione di sostegno dei ripiani resta affidata alla coesione, o alla cotica erbosa; nella sistemazione a terrazze i ripiani sono sostenuti da muri a secco, costruiti con sassi ricavati sul luogo dallo spietramento del terreno.
I muri di sostegno dei terrazzamenti agricoli costituiscono l'elemento di connotazione percettiva dal basso dei versanti coltivati. Oltre al particolare assetto morfologico, evocativo di una modalità di trasformazione antropica di lunga durata in assonanza con le componenti naturali del paesaggio, i terrazzamenti in pietra si pongono in relazione organica con il contesto di riferimento anche per la natura del materiale impiegato.

b) Criticità

- Alterazione della morfologia delle sistemazioni agrarie a causa dell'apertura di nuove strade carrabili o di nuovi insediamenti che non tengono conto del disegno tradizionale del paesaggio agrario.
- Assenza di manutenzione delle murature di contenimento o delle scarpate artificiali.
- Erosione naturale del suolo.
- Sostituzione dei muri a secco dei terrazzamenti e dei muri di sostegno delle strade con muri in calcestruzzo a vista, con andamenti e pendenze discordanti rispetto all'andamento prevalente e tipico delle curve di livello.
- Rischio di creazione di situazioni di instabilità (frane, erosioni, decorticamento), anche di notevole importanza, variabili in funzione delle caratteristiche geologiche locali.
- Cattiva regimazione delle acque superficiali, che provocano fenomeni di dissesto statico ed idrogeologico, con innesco di gravi processi di alterazione dei versanti, quali il trasporto solido e l'erosione, e formazione di nicchie di distacco che - anche se consolidate - interrompono l'andamento uniforme del terrazzamento rendendolo meno fruibile e paesisticamente incongruo.
- Intaglio di scarpate per l'esecuzione di opere infrastrutturali (strade, insediamenti, ecc.), con rischio di innesco di fenomeni di scivolamento superficiale.

Art. 9 DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI DEL PAESAGGIO STORICO - CULTURALE

9.1 Beni di interesse storico culturale

a) Caratteri identificativi

L'Analisi Paesistica individua cartograficamente un'importante serie di componenti del paesaggio storico culturale costituita da edifici, spazi e manufatti che per caratteristiche tipologiche, architettoniche, costruttive, di collocazione e storiche, contribuiscono in modo determinante alla definizione dei paesaggi provinciali.
Molti di questi sono sottoposti a vincolo secondo il D.Lgs 42/2004 mentre altri investono semplicemente un importante interesse storico e architettonico e pertanto meritano di essere tutelare.

La tutela e la valorizzazione ed il miglioramento delle condizioni di fruibilità di tale patrimonio documentale, e la sua eventuale estensione, costituisce uno dei mandati principali dell'Analisi Paesistica.
Rientrano in questa serie di componenti, tutti i manufatti e gli edifici storici, che a tutt'oggi presentano, con diverso grado di riconoscibilità, un valore testimoniale in quanto permanenze del sistema insediativo originario.
Rivestono carattere identificativo fondamentale non solo gli edifici o i manufatti in se, ma anche il rapporto che storicamente si è determinato con il territorio di contesto, con le infrastrutture ed in genere con le altre componenti del paesaggio.
La ricognizione del patrimonio presente sul territorio comunale, la sua classificazione secondo caratteristiche tipologiche, architettoniche, costruttive, di materiali, funzionali e storiche, ma soprattutto l'individuazione dei rapporti con il contesto, costituiscono momento fondamentale della tutela e della valorizzazione.
L'individuazione delle componenti del paesaggio storico culturale, nonché l'eventuale conseguente attribuzione di rilevanza paesistica per una tutela estesa al contesto, costituiscono momento di rafforzamento delle differenti identità di ciascuna comunità locale.

b) Criticità

- Perdita della leggibilità degli edifici e dei manufatti, o dei loro caratteri originari a causa di interventi edilizi distruttivi o di trasformazioni dei caratteri architettonici peculiari.
- Degrado delle strutture edilizie, dovuto all'abbandono o ad un uso non compatibile di molte architetture storiche.
- Occultamento della leggibilità delle relazioni con il contesto a causa di presenze edilizie o infrastrutturali intrusive per localizzazione, tipologia e caratteristiche architettoniche.

Art.10 DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI DEL PAESAGGIO URBANO

10.1 Aree urbanizzate

a) Caratteri identificativi

La cartografia dell'analisi paesistica di dettaglio mette in evidenza alcune informazioni aggiornate sul perimetro degli ambiti urbanizzati non storici.
Le caratteristiche delle forme urbane conseguenti, mettono in luce spesso situazioni di grande dispersione e/o disomogeneità nel consumo del suolo.
Tuttavia indagare le nuove dinamiche, talvolta corrette e condivisibili con il criterio generale di tutela e valorizzazione delle componenti paesistiche, costituisce momento fondativo imprescindibile dei piani comunali.

All'interno dell'urbanizzato – oltre ovviamente ai nuclei storici – si evidenziano a grandi linee in cartografia le diverse tipologie: l'urbanizzato residenziale, genericamente poco sviluppato in altezza nelle realtà di paese; l'urbanizzato produttivo, con la tipologia a capannone - che indubbiamente può ospitare anche funzioni commerciali o altro, ma che paesisticamente in genere si configura come un volume prefabbricato parallelepipedo piuttosto indifferente al contesto; le aree a grandi servizi (scuole, campi sportivi, ecc.) dall'intensa fruizione e dalla spazialità peculiare che talvolta permette di aprire la visuale; le aree a verde urbano, a parco, aree urbanizzate "verdi" come golf o maneggi sono spazi chiaramente antropici ma che hanno una valenza paesistica specifica, non catalogabile nelle zone costruite in senso stretto – creano infatti spazi in cui esistono elementi naturali.
Appartengono altresì al sistema del paesaggio urbano i campeggi di estensione significativa ovvero rappresentativi di realtà economiche.

b) Criticità

- L'elemento principale di criticità è costituito dall'assenza d'identità e dalla frammentazione della forma urbana nonché dal conseguente contrasto con i centri storici;
- Tralasciando le considerazioni della critica storica ai processi di definizione della morfologia urbana recente, a cui si rimanda per le valutazioni specifiche dei singoli piani comunali, elemento particolarmente negativo è costituito dall'interdizione visiva da e per l'ambito esterno dei nuclei storici e dai fenomeni di saldatura con gli abitati frazionari o i capoluoghi limitrofi.

10.2 Discariche

a) Caratteri identificativi

Aree interessate da attività di discarica e loro contesti.

b) Elementi di criticità
- Costituiscono elementi di forte anomalia nella percezione dei quadri paesisti d'insieme in quanto modificative dell'integrità dei versanti.
- In ambiti contigui ai corsi d'acqua introducono elementi di modifica della percezione della continuità delle sponde e/o degli orli di terrazzo.

10.3 Ambiti di degrado

a) Caratteri identificativi generali

Sono ambiti di degrado le aree caratterizzate da una bassa qualità urbana, da situazione di abbandono, e da un loro impatto negativo rispetto alla percezione del paesaggio. Nello specifico corrispondono a:
- aree di degrado paesistico ed infrastrutturale dovute prevalentemente all'abbandono e alla poca cura dei manufatti preesistenti;

- aree che costituiscono isole (produttive, residenziali, etc.) di suburbanizzazione diffusa o dispersa nel territorio;
- aree di degrado suburbano legate alla scarsa qualità dell'edificato ed al modello insediativo dispersivo;
- i "vuoti" urbani (riferibili anche a tutti i sistemi di conurbazione) privi di specifica identità per i quali bisogna riconoscere la reale potenzialità paesistica riconducibile sia alla loro natura di spazi aperti suscettibili di progetti di ricomposizione;
- aree utilizzate impropriamente come depositi all'aperto, localizzate in luoghi pubblici o privati.

b) Criticità generali

- La possibilità di estensione delle condizioni di degrado anche a componenti paesistiche contigue ancora dotate di caratteri identificativi originari leggibili.
- La perdita dell'identità complessiva dei contesti per rifiuto e marginalizzazione economico-sociale della componente degradata.
- La presenza di elementi anomali alla percezione del paesaggio, in quanto modificativi ad esempio dell'integrità dei versanti.

Art. 11 INDIRIZZI PER LE CLASSI DI SENSIBILITA' PAESISTICA

11.1 CLASSE 1 – AREE A SENSIBILITA' PAESISTICA MOLTO BASSA

(Tale classificazione non è presente nel comune)

11.2 CLASSE 2 – AREE A SENSIBILITA' PAESISTICA BASSA

11.2.1 Componenti del paesaggio fisico-naturale

11.2.1.1 Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

A) Sono consentiti i seguenti interventi:

1) tutela della morfologia naturale dei corsi d'acqua, con garanzia di mantenimento delle modalità naturali di evoluzione dei sistemi acquatici e di riva;
2) la difesa dei corsi d'acqua dal rischio di dissesto idrogeologico, realizzata attraverso la creazione di "barriere" e "difese strutturali" di tipo "passivo". Devono essere previsti letti di piena raccordati gradatamente al terreno circostante e caratterizzati da scarpate a pendenza moderata, piantumate con essenze autoctone;
3) interventi atti a garantire un deflusso minimo delle acque, tali da permettere la vita e la reintegrazione dei corsi d'acqua nel paesaggio;
4) interventi volti al disinquinamento, al miglioramento del regime idrico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e delle opere di attraversamento esistenti;
5) ove strettamente necessario ai fini del riassetto idrogeologico, sono consentite opere e/o interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli alvei (briglie, arginature, opere di svaso). Nel caso di realizzazione di briglie e di consolidamento artificiale delle scarpate, devono essere utilizzati materiali morti e vivi integrati staticamente (gabbioni e scogliere rinverdite) o alternati (pietrame nei tratti a sponda convessa e piantumazioni nei tratti concavi);
6) l'azione preventiva di eventuali dissesti deve fondarsi sul consolidamento delle formazioni vegetali esistenti o da introdurre, sulla razionalizzazione degli scorrimenti idrici superficiali, sul consolidamento e il rimodellamento di tratti di scarpata alterati o degradati;
7) i corsi d'acqua i cui tracciati presentino un carattere naturale o naturaliforme dovranno mantenere tale carattere, sia a fini naturalistico-ambientali che ricreativi;
8) difesa e valorizzazione della vegetazione ripariale;

9) manutenzione della vegetazione ripariale, con possibilità di introduzione di vegetazione autoctona per la valorizzazione paesistica dei corsi d'acqua, purché non in contrasto con il relativo assetto idraulico;
10) incentivare la creazione di percorsi pedonali e di spazi per il tempo libero, la ricreazione e lo sport moderatamente attrezzati, con i necessari collegamenti con gli insediamenti limitrofi;
11) garantire la possibilità di realizzare opere di difesa idraulica e idrogeologica;
12) tutte le trasformazioni, impianti e attività estrattive non espressamente finalizzate ad interventi di recupero ambientale;
13) manutenzione e reimpianto boschivo con specie autoctone delle aree alterate o riportabili allo stato di bosco;
14) gli interventi ammessi devono garantire il mantenimento delle visuali e delle percettibilità verso i valori paesaggistici espressi dalle aree di rilievo evitando occlusioni visuali.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
1) interventi in alveo se non strettamente necessari ad esigenze di governo del corso d'acqua;
2) rettifiche e creazione di nuovi tracciati ai corsi d'acqua. Laddove siano indispensabili interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, questi devono aderire il più possibile alla morfologia naturale preesistente;
3) movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici esistenti, gli avvallamenti, i rilevati attraverso spianamenti, sbancamenti, riporti o altre attività di escavazione;
4) interventi in alveo se non strettamente necessari ad esigenze di governo del corso d'acqua;
5) interventi edilizi o infrastrutturali che possono creare impedimento al deflusso delle acque;
6) attività che comportano l'alterazione dei caratteri geomorfologici e vegetazionali, se non indispensabili al miglioramento e alla sistemazione complessiva dell'area.

11.2.1.2 Per l'utilizzo agricolo

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) la salvaguardia della falda superficiale e la fragilità di tali aree idriche richiede interventi volti al disinquinamento attraverso una programmata limitazione d'uso dei liquami animali, dei concimi inorganici e dei pesticidi, la progressiva disincentivazione dell'agricoltura intensiva, l'espansione della praticoltura e della arboricoltura (con esclusione di impianti produttivi che necessitano di elevato uso di pesticidi), mediante incentivi di natura finanziaria per eventuali interventi di rinaturalizzazione, secondo la normativa nazionale e comunitaria;
2) opere a supporto delle attività agricole, nel rispetto della tutela paesistica;
3) valorizzazione dell'attività agricola, ai fini della manutenzione fisica ed estetica del territorio boscato;
4) difesa della vegetazione di alto fusto presente nelle aree agricole.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
1) interventi che comportino alterazione dell'assetto morfologico naturale;
2) l'eliminazione o la riduzione della vegetazione ripariale;
3) il rilascio di concessioni per nuove derivazioni d'acqua se non a scopi agricoli;

4) trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni, e modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola.

11.2.1.3 Per gli interventi infrastrutturali (esistenti e di nuovo impianto)

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
   1) adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui sopra sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, consone rispetto al contesto. A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture dl interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio poderale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suolo, e di regimazione agro-silvo-pastorale;
   2) l'installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi; particolare attenzione nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla localizzazione delle antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni;
   3) manutenzione dei sentieri esistenti e della relativa segnaletica.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
   1) l'asfaltatura delle strade di accesso a edifici sparsi o borghi rurali.

11.2.1.4 Per un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
   1) gli edifici esistenti dovranno essere oggetto d'interventi tesi al recupero dell'immagine originaria dell'architettura tradizionale locale, con il recupero e la valorizzazione degli impianti tipologici, delle tecniche costruttive e dei materiali originari;
   2) va mantenuta e migliorata l'eventuale vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi;
   3) tutti gli interventi previsti dal PUC, subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale, anche mediante opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di un' immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente;
   4) sono ammessi ampliamenti e trasformazioni di manufatti a destinazione artigianale-industriale o agricolo-produttiva intensiva, purchè gli interventi proposti prevedano contestualmente opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di una immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente;
   5) sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento dell'attività agricola e zootecnica, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso.

11.2.1.5 Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
   1) nuove costruzioni per strutture agro-produttive anche zootecniche, nei rapporti superficie aziendale/carico animale ammessi dalle normative vigenti e negli eventuali indirizzi del piano agricolo provinciale, subordinatamente alla verifica della loro compatibilità con i caratteri paesistico-ambientali dei luoghi, da verificarsi mediante Permesso di Costruire, coerentemente alle caratteristiche tipologiche, costruttive, di utilizzo di materiali, di finitura, del contesto, nonché relativi ad eventuali interventi di mitigazione paesistica;
   2) sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PUC, subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale, anche mediante opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di un' immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente. Andranno comunque svolte e documentate specifiche ricerche mirate all'accertamento che essi non riguardino anche parzialmente, areali, connotati da forti valenze abiotiche o biocenotiche.

11.2.1.6 Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dei nuclei abitati

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
   1) sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PUC, subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale, anche mediante opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di un' immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente;
   2) le situazioni di degrado dovute alla presenza di attività a cielo aperto, costruzioni dismesse e altre strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle caratteristiche del paesaggio, dovranno essere riqualificate secondo precise modalità formali, al fine di una loro corretta integrazione con il paesaggio.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
   1) ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati perché non compatibile con la necessaria tutela del ruolo della medesima nella definizione del paesaggio.

11.2.2 Componenti del paesaggio agrario

11.2.2.1 Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

A) Sono consentiti i seguenti interventi:

1) valorizzazione dell'attività agricola, ai fini della manutenzione fisica ed estetica del paesaggio agrario;
2) ogni intervento ammesso sarà finalizzato alla riqualificazione dei caratteri paesistico-ambientali;
3) conservazione e riqualificazione delle sistemazioni agrarie tradizionali e delle "tessiture" del paesaggio agrario, quale testimonianza visibile del rapporto storico uomo-territorio e come elementi di forte identità culturale;
4) manutenzione e la sistemazione delle strade poderali, della rete idrica;
5) salvaguardia e valorizzazione della fisionomia colturale dell'area, protezione da possibili nuove espansioni dell'urbanizzato o dalla perdita dell'equilibrio idrogeologico;
6) salvaguardia delle modalità e delle tipologie d'impianto nonché del rapporto paesisticamente consolidato con il contesto;
7) salvaguardia fisica e percettiva dei sistemi vegetazionali diffusi. Mantenimento delle essenze arboree presenti lungo le sponde dei fiumi;
8) ripristino e arricchimento arboreo dei sistemi vegetazionali degradati;
9) è necessario il mantenimento di infrastrutture viarie per gli usi agricoli;
10) devono essere mantenuti gli assi poderali che associati alla rete idrica contribuiscono a suggerire un valore paesistico elevato all'intero contesto di riferimento;
11) conservazione dei manufatti avendo cura, nel caso di parziali o totali rifacimenti, di reimpiegare lo stesso tipo di materiale litoide e le stesse tecniche costruttive;
12) tutela della morfologia consolidata e storica del reticolo idrografico in quanto costituisce l'appoggio per un generale processo di valorizzazione paesistico - ambientale, creando le premesse di una eventuale rinaturalizzazione degli elementi più significativi, caratterizzanti in senso strutturale il paesaggio agrario;
13) in presenza di programmi e di esigenze di riordino irriguo, di opere di miglioria o di ricomposizione fondiaria, sono ammesse, riorganizzazioni totali della rete idrica e delle connesse cortine arboree o alberature di ripa, la ripiantumazione delle alberature in misura almeno identica alla precedente, riproponendo organizzazioni e soluzioni tecniche di tipo naturalistico;
14) sono da incentivare interventi volti al disinquinamento, al miglioramento del regime idrico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e delle opere di attraversamento esistenti;
15) i corsi d'acqua i cui tracciati presentino un carattere naturaliforme dovranno mantenere tale carattere, sia ai fini naturalistico-ambientali, sia a fini ricreativi;
16) salvaguardia e valorizzazione degli elementi forti di regolarità geometrica dell'impianto;
17) e' ammissibile lo sfruttamento regolamentato ai fini turistici, escursionistici, di studio e di ricerca, attraverso la manutenzione, il recupero e la segnalazione dei sentieri; dovrà essere comunque conservata la loro sostanziale integrità costruttiva originaria;

18) sono da favorire interventi di manutenzione della vegetazione ripariale, con possibilità di introduzione di vegetazione autoctona per la valorizzazione paesistica dei corsi d'acqua, purché non in contrasto con il relativo assetto idraulico;
19) incentivare la creazione di percorsi pedonali e di spazi per il tempo libero, la ricreazione e lo sport moderatamente attrezzati, con i necessari collegamenti con gli insediamenti limitrofi.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
1) modificazione dei caratteri salienti del reticolo idrico con la eventuale conseguente copertura;
2) l'abbattimento di presenze arboree;
3) interventi di trasformazione dei luoghi che determinino la frammentazione di comparti agricoli produttivi compatti ed unitari;
4) l'alterazione della morfologia del terreno, dell'assetto irriguo e infrastrutturale. La riorganizzazione della rete idrica e delle infrastrutture in generale dovrà essere orientata sulle trame tradizionali del territorio;
5) l'abbattimento e la manomissione dei sistemi vegetazionali diffusi;
6) interramenti, coperture, intubamenti, e comunque alterazioni morfologiche consistenti della rete idrica artificiale contestualizzata nel paesaggio agrario;
7) variazioni pesanti dei tracciati, ma si deve cercare di mantenere l'originario disegno agricolo e l'ordinata organizzazione geometrica dei campi;
8) la manomissione, la bruciatura, l'estirpazione o la riduzione in genere della vegetazione ripariale.

11.2.2.2 Per l'utilizzo agricolo

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) salvaguardia delle colture tradizionali, ed in particolar modo delle modalità e delle tipologie d'impianto nonché del rapporto, paesisticamente consolidato rispetto al contesto di riferimento;
2) difesa della vegetazione di alto fusto presente nelle aree agricole;
3) ripristino e arricchimento arboreo dei sistemi vegetazionali degradati;
4) è necessario il mantenimento di infrastrutture viarie per gli usi agricoli;
5) la realizzazione di nuove strade poderali ove necessario;
6) la collocazione lungo le strade di nuovi filari di alberi e di nuove diramazioni della rete idrica;
7) l'utilizzo agricolo delle strutture esistenti é sempre ammissibile, anche attraverso interventi di adeguamento funzionale che comunque mantengano la leggibilità dei tratti tipologici, architettonici e di materiali dell'esistente;
8) valorizzazione dell'attività agricola, ai fini della manutenzione fisica ed estetica del territorio anche come momento di tutela della funzione di regimazione idraulica degli ambiti.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
1) il rimodellamento morfologico delle rive e delle scarpate al di fuori di specifici studi di natura idraulica ed ambientale paesistica sugli effetti;
2) l'eliminazione o la riduzione della vegetazione arborea ripariale.

11.2.2.3 Per gli interventi infrastrutturali (esistenti e di nuovo impianto)

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
   1) la realizzazione di nuove strade o il miglioramento delle esistenti deve conformarsi a criteri di corretto inserimento paesistico, evitando di alterare la morfologia originaria delle sistemazioni agrarie e la possibilità di fruizione visiva delle stesse; a queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio poderale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suolo, e di regimazione;
   2) interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento dell'attività agricola e zootecnica, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso.

11.2.2.4 Per un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
   1) tutti gli interventi previsti dal PUC, subordinatamente al recupero paesistico-ambientale e delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale al fine di una attenta ricomposizione dell'immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente (soprattutto se si tratta di manufatti a destinazione artigianale);
   2) interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento dell'attività agricola e zootecnica, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso;
   3) mantenimento dei filari di alberi lungo strade;
      infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi dovranno essere attentamente valutate rispetto alle condizioni di compatibilità paesistica mediante strumenti di dettaglio attuativo;
   4) conservazione degli elementi isolati superstiti e dei percorsi e spazi aperti interposti agli edifici;
   5) è ammesso il recupero delle parti particolarmente degradate e delle tipologie edilizie particolari (rustici, accessori, ecc.) per nuove destinazioni d'uso (residenziale, commerciale, pubbliche);
   6) per quanto concerne gli interventi sui manufatti edilizi esistenti a servizio dell'attività agricola (case, stalle,ecc.), sono ammessi interventi di adeguamento funzionale purché coerenti con le caratteristiche tipologiche,costruttive e di materiali d'uso, dell'edilizia tradizionale.

11.2.2.5 Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
   1) nuove costruzioni per strutture agro-produttive subordinatamente alla verifica della loro compatibilità con i caratteri paesistico-ambientali dei luoghi;
   2) le previsioni di edifici isolati o complessi di edifici isolati, non agricoli, che saranno oggetto di verifica rispetto alle condizioni di accettabilità tipologica ed architettonica, nonché le eventuali azioni di mitigazione da mettere in campo per migliorare l'inserimento paesistico dell'intervento;

3) la realizzazione di edifici isolati o complessi di edifici isolati, nel rispetto del paesaggio agricolo locale;
4) andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base delle essenze assonanti al carattere dei luoghi;
5) mantenimento delle alberature di confine tra le diverse proprietà;
6) è consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi isolati in prossimità di edifici sparsi e borghi rurali purchè rispettino la tipologia edilizia tradizionale della cascina;
7) nuovi edifici, in prossimità di edifici sparsi e in contesti esterni al centro abitato anche se di uso pubblico, sono ammessi soltanto se previsti da piani attuativi corredati da un apposito studio paesistico esteso al contesto che metta in evidenza le condizioni di compatibilità, tipologiche, architettoniche e di materiali, del nuovo intervento rispetto al contesto;
8) sono consentite nuove costruzioni per il presidio agricolo ed idraulico, subordinatamente alla verifica della loro compatibilità con i caratteri paesistico-ambientali dei luoghi, da verificarsi in sede di titolo abilitativo.

11.2.2.6 Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dei nuclei abitati

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) tutti gli interventi previsti dal PUC, subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale, anche mediante opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di un' immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente;
2) le situazioni di degrado dovute alla presenza di attività a cielo aperto, costruzioni dismesse e altre strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle caratteristiche del paesaggio, collocante anche solo in prossimità dei nuclei abitati in questione dovranno essere riqualificate secondo precise modalità formali, al fine di una loro corretta integrazione con il paesaggio;
3) lo sviluppo di nuove aree urbanizzate deve realizzarsi a partire dalla maglia infrastrutturale agricola preesistente.

11.2.3 Componenti del paesaggio storico - culturale

11.2.3.1 Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) individuazione di idonee fasce di “rispetto” dei tracciati viari, che dovranno preservare o garantire l’attenuazione dei fenomeni di criticità. Tali fasce dovranno essere libere da edificazione intrusiva o di disturbo visivo per dimensioni, localizzazione o caratteristiche costruttive;
2) la tutela dovrà essere estesa anche a tutte le "pertinenze" degli edifici del centro storico, quali costruzioni accessorie e di servizio, rustici, ecc;
3) la tutela deve essere rivolta alla conservazione della "leggibilità" paesistica del bene culturale, che include sia la conservazione fisica dell'elemento stesso e dei suoi caratteri costruttivi e architettonici,

che la tutela del "contesto" paesistico, inteso come l'ambito di riferimento adiacente (ambito di rispetto).

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
   1) qualsiasi tipo di attività edilizia, capace di alterare le caratteristiche formali e planivolumetriche oltre che percettive, in quanto incompatibili con la necessaria tutela della paesaggio in questione;
   2) variazioni apprezzabile dell'andamento dei tracciati viari storici,mentre le opere d'arte stradale dovranno mantenere caratteristiche di finitura il più possibile omogenee alle preesistenze.

11.2.3.2 Per l'utilizzo agricolo

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
   1) valorizzazione delle emergenze storico-architettoniche secondo funzioni compatibili.

11.2.3.3 Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
   1) sistemazione complessiva dell'asse infrastrutturale storico attraverso la riprogettazione della sezione stradale tale da consentire la realizzazione di piste ciclabili e/o opere di arredo urbano per la fruizione pedonale (nuove pavimentazioni, panchine, viali alberati, parcheggi, ecc.) in grado di rafforzare il ruolo simbolico del paesaggio in oggetto;
   2) eventuali infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi;
   3) per gli edifici o complessi che, per posizione e singolarità, costituiscono "luoghi della rilevanza paesistica" sotto il profilo estetico-visuale, oltre che storico-culturale, dovrà essere garantita la fruizione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici attraverso l'individuazione di areali di protezione di contesto e dei punti di fruizione con gli effetti sulle trasformazioni del suolo;
   4) andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi.

11.2.3.4 Per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
   1) per quanto concerne i manufatti edilizi collocati in prossimità delle fasce di rispetto, con qualsiasi destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PUC, subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali e paesistiche dell'edilizia tradizionale o di contesto;
   2) salvaguardia e recupero dei caratteri materici e formali;
   3) la tutela è estesa anche a tutte le "pertinenze" dell'edificio, quali costruzioni accessorie e di servizio, giardini, parchi, broli ecc.;
   4) recuperare le parti dell'abitato particolarmente degradate e delle tipologie edilizie particolari (rustici, accessori, ecc.) per nuove destinazioni d'uso (residenziale, commerciale, pubbliche);

5) conservare gli elementi isolati superstiti, i percorsi e spazi aperti interposti agli edifici.

11.2.3.5 Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
   1) sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PUC, subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale, anche mediante opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di un'immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente;
   2) costruzioni di nuovi edifici e complessi insediativi, purchè si inseriscano armoniosamente nel contesto circostante sia dal punto di vista estetico che funzionale attraverso anche una maggiore definizione e organizzazione degli spazi aperti;
   3) nella valutazione della compatibilità relativa ad eventuale nuova edificazione ai margini dei nuclei, verificare attentamente la percettibilità del manufatto progettato sia da fondovalle sia da monte, valutando il grado di interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di parti significative dell'insediamento storico).

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
   1) ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, che modifichi gli areali ed i manufatti edilizi che hanno storicamente consolidato la percezione dei borghi storici; tuttavia in ambiti territoriali particolari, in cui venga dettagliatamente documentato ed esplicitamente previsto nelle tavole di PUC, è possibile prevedere una limitata e proporzionata trasformazione. Per tale evenienza, l'individuazione delle caratteristiche "compositive" di corretto rapporto paesistico con il contesto, dei borghi storici isolati, dovrà costituire elemento di confronto e valutazione per tutte le proposte di sviluppo dei nuclei abitati.

11.2.3.6 Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dei nuclei abitati

Sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PUC con obbligo di riqualificare le situazioni di degrado e le strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle caratteristiche del paesaggio.

11.2.4 Componenti del paesaggio urbano e degrado

11.2.4.1 Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
   1) ricomposizione di un disegno delle espansioni urbane il più possibile coerente con le configurazioni geomorfologiche, fisico-ambientali e storico insediative;
   2) ricerca, nelle aree periurbane di una linea di demarcazione tra gli spazi prevalentemente urbani e l'ambito agricolo contiguo;
   3) ricomposizione di un disegno delle espansioni urbane il più possibile coerente con le configurazioni geomorfologiche, fisico-ambientali, e storico insediative;

4) sia le infrastrutture nuove che quelle esistenti devono possibilmente essere sostenute dalla presenza di idonee fasce arboree di rispetto, al fine di:
   a) diminuire l'impatto dell'infrastruttura stessa nel paesaggio;
   b) impedire la percezione delle retrostanti aree di basso valore paesistico;
5) le nuove opere stradali dovranno rispettare caratteristiche cromatiche, formali e relative i materiali sia per una complessiva riqualificazione degli ambiti di pertinenza che per un migliore inserimento nel contesto generale;
6) privilegiare, dove possibile la messa in posa di elettrodotti interrati, in modo da non creare ostacolo o turbare la percezione del paesaggio;
7) individuazione delle situazioni di degrado dovute alla presenza di attività turbative all'aperto, di costruzioni dismesse e altre strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle caratteristiche del paesaggio;
8) ripristino ambientale e paesistico delle aree in oggetto e del loro contesto, anche mediante trasformazioni progressive;
9) il processo di riqualificazione dovrà creare, secondo concetti di pianificazione ecologicamente orientata, spazi aperti volti alla compensazione bioecologica del sistema urbano a forte carico inquinante e alla creazione di aree strategiche che migliorino la qualità paesistico-ambientale;
10) all' interno degli areali interessati e di contesto, gli interventi devono essere volti a riorganizzare o riqualificare le parti di territorio degradate recuperando, ove possibile, identità tra elementi naturalistici agrari e il paesaggio urbano;
11) mitigare l'impatto visivo con opere atte alla tutela della percezione del paesaggio circostante;
12) definire delle isole ambientali all'interno dell'urbanizzato in modo da costituire un sistema di ponti per la connessione ecologica della zona;
13) opere di mitigazione e di riassetto del sistema degradato in modo da creare una continuità tra il paesaggio e le zone di diversa destinazione urbanistica;
14) opere di recupero e valorizzazione degli spazi interclusi tra le infrastrutture degradate così da assegnarle un'identità e riordinare l'intera area degradata in un sistema continuo.

11.2.4.2 Per l'utilizzo agricolo

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
   1) per le aree residuali del territorio urbanizzato ancora adibite ad uso agricolo sono consentiti trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni, in previsioni di nuove espansioni urbane;
   2) ricerca di una leggibile linea di demarcazione tra gli spazi prevalentemente urbani e gli ambiti agricoli esterni.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
   1) per le aree residuali del territorio urbanizzato ancora adibite ad uso agricolo, visto il ruolo di mitigazione ambientale e paesistica che rivestono rispetto al contesto, devono essere limitati, oltre all'introduzione di elementi edilizi estranei alle caratteristiche "urbane", trasformazioni e

rimodellamenti della morfologia dei terreni, o modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola, strade interpoderali, e reticolo irriguo.

11.2.4.3 Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) adattamenti e rettifiche alle infrastrutture sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, conformi alle caratteristiche locali;
2) sia gli interventi di adeguamento e trasformazione delle infrastrutture a rete o puntuali, che la realizzazione di opere ex novo devono essere dotati di studi tesi a verificarne l'impatto paesistico. Adattamenti e rettifiche devono essere subordinate al recupero dell'area circostante l'infrastruttura;
3) sistemazione dell'illuminazione stradale attraverso strutture a basso impatto ambientale;
4) la posa di elettrodotti a bassa-media tensione lungo i tracciati stradali principali;
5) adattamenti e rettifiche alle infrastrutture sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale delle aree limitrofe degradate, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, conformi al contesto. A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale.

11.2.4.4 Per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PUC, subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale e al miglioramento dei rapporti col contesto;
2) sistemazione della recinzione dei fabbricati che si affacciano lungo le strade di attraversamento principali, secondo materiali, altezze e colori adatti al contesto di riferimento e tali da non perturbare la percezione del paesaggio;
3) il recupero di edifici o complessi di edifici degradati e la sistemazione delle aree limitrofe.

11.2.4.5 Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) tutti gli interventi previsti dal PUC, subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale e al miglioramento dei rapporti col contesto;
2) nuovi manufatti edilizi devono essere allontanati dal ciglio stradale, al fine di poter consentire la percezione del paesaggio, e devono adottare cromatismi e tipologie consoni al contesto di riferimento;
3) sistemazione della recinzione dei fabbricati che si affacciano lungo le strade di attraversamento principali, secondo materiali, altezze e colori adatti al contesto di riferimento e tali da non perturbare la percezione del paesaggio;

4) trasformazione di aree degradate per il recupero e la trasformazione dell'area al fine di poter ospitare sia le funzioni originarie che nuove destinazioni d'uso;
5) il complessivo recupero dell'area può prevedere un rimodellamento morfologico dell'area.

11.2.4.6 Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dei nuclei abitati

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) costruzioni di nuovi edifici e complessi insediativi, purchè si inseriscano armoniosamente nel contesto circostante sia dal punto di vista estetico che funzionale;
2) verificare attentamente la percettibilità del manufatto progettato sia da fondovalle sia da monte, valutando il grado di interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di parti significative dell'insediamento storico);
3) sistemazione della sezione stradale in ambito urbano, tale da poter consentire la riprogettazione dello spazio limitrofo attraverso opere di arredo urbano e in particolare la posa di filari di alberi lungo almeno uno dei sensi di marcia;
4) si consente la realizzazione di piste ciclopedonali possibilmente protette per consentire la fruizione e l'attraversamento degli spazi urbani mediante mezzi alternativi, prevedendo in tempo anche la sistemazione di apposite aree per il parcheggio delle biciclette, al fine di facilitare non solo gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro ma anche per la fruizione turistica del territorio comunale e/o intercomunale;
5) a ridosso degli edifici isolati e dei borghi rurali l'eventuale installazione di elettrodotti e ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e la percezione del paesaggio in generale.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
1) l'attività edilizia in prossimità delle infrastrutture viarie principali e secondarie al fine di salvaguardare la percezione del paesaggio.

11.3 CLASSE 3 – AREE A SENSIBILITA' PAESISTICA MEDIA

11.3.1 Componente del paesaggio fisico - naturale

11.3.1.1 Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

A) Sono consentiti i seguenti interventi:

1) tutela della morfologia naturale dei corsi d'acqua, con garanzia di mantenimento delle modalità naturali di evoluzione dei sistemi acquatici e di riva;
2) la difesa dei corsi d'acqua dal rischio di dissesto idrogeologico, realizzata attraverso la creazione di "barriere" e "difese strutturali" di tipo "passivo". Devono essere previsti letti di piena raccordati gradatamente al terreno circostante e caratterizzati da scarpate a pendenza moderata, piantumate con essenze autoctone;
3) interventi atti a garantire un deflusso minimo delle acque, tali da permettere la vita e la reintegrazione dei corsi d'acqua nel paesaggio;
4) interventi volti al disinquinamento, al miglioramento del regime idrico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e delle opere di attraversamento esistenti;
5) ove strettamente necessario ai fini del riassetto idrogeologico, sono consentite opere e/o interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli alvei (briglie, arginature, opere di svaso). Nel caso di realizzazione di briglie e di consolidamento artificiale delle scarpate, devono essere utilizzati materiali morti e vivi integrati staticamente (gabbioni e scogliere rinverdite) o alternati (pietrame nei tratti a sponda convessa e piantumazioni nei tratti concavi);
6) l'azione preventiva di eventuali dissesti deve fondarsi sul consolidamento delle formazioni vegetali esistenti o da introdurre, sulla razionalizzazione degli scorrimenti idrici superficiali, sul consolidamento e il rimodellamento di tratti di scarpata alterati o degradati;
7) i corsi d'acqua i cui tracciati presentino un carattere naturale o naturaliforme dovranno mantenere tale carattere, sia a fini naturalistico-ambientali che ricreativi;
8) difesa e valorizzazione della vegetazione ripariale;
9) ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale esistenti e/o il rimboschimento con specie arboree e arbustive al fine di creare nuove fasce di vegetazione di ampiezza variabile in funzione della dimensione del corpo idrico e delle caratteristiche dell'ambiente circostante;
10) manutenzione della vegetazione ripariale, con possibilità di introduzione di vegetazione autoctona per la valorizzazione paesistica dei corsi d'acqua, purché non in contrasto con il relativo assetto idraulico;
11) incentivare la creazione di percorsi pedonali e di spazi per il tempo libero, la ricreazione e lo sport moderatamente attrezzati, con i necessari collegamenti con gli insediamenti limitrofi;
12) favorire la tutela della fruizione visiva delle emergenze; in caso di interventi di qualsiasi natura è opportuno garantire la percezione visiva delle emergenze geomorfologiche dai sentieri, dalle strade e dalle aree prative che le contornano;

13) conservazione delle risorse forestali e dei loro caratteri ecologici e paesistici; conservazione dell'integrità delle aree boscate;
14) l'individuazione di corridoi ecologici anche di interesse sovraccomunale;
15) frenare il progressivo avanzamento del bosco verso le aree a pascolo e verso i fondovalle;
16) ridefinizione puntuale dei confini tra bosco e aree libere, con margini non rettilinei, in modo da mantenere l'equilibrio percettivo tra le diverse componenti del paesaggio;
17) manutenzione del bosco attraverso tagli fitosanitari;
18) è ammissibile lo sfruttamento regolamentato del bosco ai fini turistici, escursionistici, di studio e di ricerca, attraverso la manutenzione, il recupero e la segnalazione dei sentieri e delle mulattiere; dovrà essere comunque conservata la loro sostanziale integrità originaria;
19) garantire la possibilità di realizzare opere di difesa idraulica e idrogeologica;
20) ai fini della prevenzione incendi è opportuno garantire la possibilità di divisione delle superfici forestali in porzioni isolate da fasce libere taglia fuoco e la costruzione di riserve d'acqua e di piazzole per l'atterraggio di elicotteri. Le fasce taglia fuoco devono essere realizzate possibilmente come piste di servizio a debole pendenza o come prati alberati, utilizzabili anche per il pascolamento; esse devono comunque avere larghezze ridotte (compatibilmente con la loro efficacia e funzionalità), soprattutto nei boschi di piccole dimensioni e costituiti da popolamenti sparsi;
21) la salvaguardia peculiare dei prati e dei pascoli costituisce azione caratteristica per la tutela dei valori paesistici;
22) salvaguardia delle aree mantenute a prato e pascolo, per la loro importanza non solo paesistica ma anche ecologica;
23) le falde di detrito non stabilizzate (o "attive", in altre parole periodicamente alimentate da crolli) vanno preservate a causa dei fenomeni di instabilità intrinseca e per l'estrema vulnerabilità dal punto di vista idrogeologico. Esse possono essere oggetto di tutti gli interventi necessari per evitare situazioni di dissesto e di pericolo, soprattutto quando sottendono infrastrutture e insediamenti;
24) le falde di detrito stabilizzate contigue ad aree antropizzate possono essere oggetto di interventi di carattere paesistico, con rimboschimento parziale dei tratti di demarcazione, dove è presente l'accumulo di materiali di grossa pezzatura (con utilizzo di essenze autoctone);
25) l'azione preventiva di eventuali dissesti deve fondarsi: sul consolidamento delle formazioni vegetali esistenti o da introdurre, sulla razionalizzazione degli scorrimenti idrici superficiali, sul consolidamento e il rimodellamento di tratti di scarpata alterati o degradati;
26) manutenzione e reimpianto boschivo con specie autoctone delle aree alterate o riportabili allo stato di bosco;
27) la tutela della fruizione visiva delle emergenze; in caso di interventi di qualsiasi natura è opportuno garantire la percezione visiva delle emergenze geomorfologiche dai sentieri, dalle strade e dalle aree prative che le contornano;
28) sui ripiani residuali interclusi nei boschi e non più utilizzati, è opportuno favorire l'avanzamento naturale del bosco;
29) conservazione delle zone umide e/o prossime a corpi idrici e del relativo ecosistema, ossia mantenimento della qualità e varietà della flora e della fauna che sono ospitate da tali areali;
30) mantenimento del regime idrico che garantisce la sopravvivenza delle relative zone umide;

31) recupero paesaggistico-ambientale delle zone umide o delle sponde fluviali degradate o compromesse, finalizzato al ritorno all'equilibrio preesistente;
32) gli interventi ammessi devono garantire il mantenimento delle visuali e delle percettibilità versoi valori paesaggistici espressi dalle aree di rilievo evitando occlusioni visuali.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
1) interventi in alveo se non strettamente necessari ad esigenze di governo del corso d'acqua;
2) rettifiche e creazione di nuovi tracciati ai corsi d'acqua. Laddove siano indispensabili interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, questi devono aderire il più possibile alla morfologia naturale preesistente;
3) l'uso di mezzi motorizzati su percorsi fuoristrada fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esercizio di attività agro-silvo-pastorali, ed inoltre per l'approvvigionamento delle attrezzature ricettive, delle abitazioni isolate, e per l'esecuzione di opere pubbliche e attività di protezione civile;
4) interventi in alveo se non strettamente necessari ad esigenze di governo del corso d'acqua;
5) rettifiche e creazione di nuovi tracciati ai corsi d'acqua. Laddove siano indispensabili interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, questi devono aderire il più possibile alla morfologia naturale preesistente;
6) movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici esistenti, gli avvallamenti, i rilevati attraverso spianamenti, sbancamenti, riporti o altre attività di escavazione;
7) l'asportazione del materiale movimentato; evitare la manomissione, la bruciatura, l'estirpazione o la riduzione in genere della vegetazione ripariale;
8) gli interventi che possano alterare la flora rupicola, gli endemismi e/o il microclima;
9) la riduzione della superficie forestale, il dissodamento, la sostituzione dei boschi con altre colture, in particolare di frange boscate e vegetazione ripariale;
10) l'utilizzo di ambiti in prossimità di orli e scarpate per fini diversi da quelli forestali;
11) interventi edilizi o infrastrutturali che possono creare impedimento al deflusso delle acque;
12) nuove costruzioni nelle zone agricole in prossimità delle emergenze, salvo interventi pubblici mirati alla valorizzazione turistica e culturale dei luoghi;
13) le opere di drenaggio e/o di interramento; è ammissibile il modellamento del fondo al fine di creare zone con profondità differenziate per il controllo dei livelli idrici;
14) attività che comportano l'alterazione dei caratteri geomorfologici e vegetazionali, se non indispensabili al miglioramento e alla sistemazione complessiva dell'area;
15) attività in grado di alterare i caratteri geomorfologici, vegetazionali in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno e la complessiva percezione visuale;
16) la formazione di depositi di materiali di ogni genere.

11.3.1.2 Per l'utilizzo agricolo

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
   1) valorizzazione dell'attività agricola, ai fini della manutenzione fisica ed estetica del territorio boscato;
   2) difesa della vegetazione di alto fusto presente nelle aree agricole;
   3) le manutenzioni che impediscano l'avanzamento progressivo del bosco;
   4) favorire la silvicoltura-arboricoltura ad indirizzo produttivo, privilegiando la vocazione delle specie vegetazionali locali in equilibrio con l'ambiente. Le pratiche silvo-colturali devono essere improntate a criteri naturalistici: nelle fustaie si deve favorire il rinnovo naturale della specie ed impedire il taglio a raso del bosco;
   5) sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento dell'attività agricola di silvicoltura-arboricoltura e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso;
   6) dovranno essere salvaguardate ed incentivate le colture tradizionali;
   7) lo sfalcio della vegetazione palustre è ammissibile solo se finalizzato al mantenimento della funzione ecologica delle zone umide.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
   1) interventi che comportino alterazione dell'assetto morfologico naturale;
   2) la riduzione delle superfici forestate; il dissodamento; la sostituzione dei boschi con altre colture; l'allevamento zootecnico di tipo intensivo;
   3) il rimodellamento morfologico dei suoli, lo spianamento degli orli o scarpate di terrazzo;
   4) l'eliminazione o la riduzione della vegetazione ripariale;
   5) il rilascio di concessioni per nuove derivazioni d'acqua se non a scopi agricoli;
   6) la recinzione delle aree boscate se non strettamente necessarie all'attività zootecnica di tipo estensivo. In tal caso le recinzioni andranno realizzate con materiali naturali e possibilmente locali (steccati) e/o con tipologie dal minimo impatto ambientale-percettivo (dissuasori elettrici a basso voltaggio a filo o a nastro), al fine di impedire esclusivamente il passaggio agli animali allevati;
   7) trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni, e modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola;
   8) attività di tipo agricolo che alterino l'equilibrio ecologico e paesistico.

11.3.1.3 Per gli interventi infrastrutturali (esistenti e di nuovo impianto)

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
   1) solo adeguamento di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, comunque dotati di studi tesi a verificare gli effetti di reale mitigazione sul paesaggio delle scelte proposte;
   2) l'eventuale costruzione o ampliamento delle strade sui versanti dovrà seguire criteri di corretto inserimento paesistico, seguendo la morfologia naturale del versante (curve di livello, morfologie emergenti, ecc.) ed evitando la realizzazione di muri di sostegno di forte impatto percettivo privilegiando tecniche dell'ingegneria naturalistica;

3) adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui sopra sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, consone rispetto al contesto. A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture dl interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio poderale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suolo, e di regimazione agro-silvo-pastorale;
4) manutenzione dei sentieri esistenti e della relativa segnaletica.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
1) l'abbattimento e la manomissione dei sistemi vegetazionali diffusi;
2) l'asfaltatura delle strade di accesso a edifici sparsi o borghi rurali;
3) l'installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi che possono compromettere il valore complessivo e la percezione del paesaggio.

11.3.1.4 Per un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) gli edifici esistenti dovranno essere oggetto d'interventi tesi al recupero dell'immagine originaria dell'architettura tradizionale locale, con il recupero e la valorizzazione degli impianti tipologici, delle tecniche costruttive e dei materiali originari;
2) va mantenuta e migliorata l'eventuale vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi;
3) tutti gli interventi previsti dal PUC, subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale, anche mediante opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di un' immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente;
4) sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento dell'attività agricola e zootecnica, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso.

B) Sono da limitare i seguenti interventi
1) l'asfaltatura delle strade di accesso a manufatti agricoli e proprietà private.

11.3.1.5 Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) sono consentite solo nuove costruzioni per il presidio agricolo produttivo delle aree naturali boscate, subordinatamente alla verifica della loro compatibilità con i caratteri paesistico-ambientali dei luoghi, da verificarsi mediante Permesso di Costruire, coerentemente alle caratteristiche tipologiche, costruttive, di utilizzo di materiali, di finitura locali, nonché relativi ad eventuali interventi di mitigazione paesistica;

2) sarà possibile la costruzione di edifici di dimensioni, caratteristiche tipologiche e costruttive in linea con la tradizione agricola locale, finalizzati ad una fruizione eco-turistica e di studio dei luoghi;
3) nuove costruzioni per strutture agro-produttive anche zootecniche, nei rapporti superficie aziendale/carico animale ammessi dalle normative vigenti e negli eventuali indirizzi del piano agricolo provinciale, subordinatamente alla verifica della loro compatibilità con i caratteri paesistico-ambientali dei luoghi, da verificarsi mediante Permesso di Costruire, coerentemente alle caratteristiche tipologiche, costruttive, di utilizzo di materiali, di finitura, del contesto, nonché relativi ad eventuali interventi di mitigazione paesistica;
4) sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PUC, subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale, anche mediante opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di un' immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente. Andranno comunque svolte e documentate specifiche ricerche mirate all'accertamento che essi non riguardino anche parzialmente, areali, connotati da forti valenze abiotiche o biocenotiche;
5) e' ammissibile l'uso scientifico, culturale e ricreativo delle zone umide, senza installazione di strutture permanenti o semipermanenti. Nel caso di zone umide in buono stato di conservazione, sono ammissibili in via privilegiata gli interventi finalizzati al mantenimento dell'ambiente allo stato attuale.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
1) qualsiasi tipo di intervento edilizio all'interno della fascia di rispetto delle sorgenti idropotabili.

11.3.1.6 Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dei nuclei abitati

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PUC, subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale, anche mediante opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di un' immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente;
2) l'eventuale espansione di nuclei e centri abitati in prossimità di tale paesaggio, dovrà rispondere a criteri di coerenza con la struttura insediativa preesistente relative a:
    a) giusto rapporto tra il nucleo esistente ed il programma di espansione;
    b) ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio ed il nuovo edificato;
    c) eventuali opere di mitigazione degli effetti;
3) le situazioni di degrado dovute alla presenza di attività a cielo aperto, costruzioni dismesse e altre strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle caratteristiche del paesaggio, collocante anche solo in prossimità dell'ambito del paesaggio in questione dovranno essere riqualificate secondo precise modalità formali, al fine di una loro corretta integrazione con il paesaggio.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
1) l'espansione di nuclei e centri abitati; tuttavia in ambiti territoriali particolari, in cui venga dettagliatamente documentato ed esplicitamente previsto dalle tavole del P.R.G. uno sviluppo

urbano contenuto e paesisticamente accettabile è possibile prevedere una limitata e proporzionata trasformazione;

2) ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, che interessi gli areali del paesaggio in oggetto, perché non compatibile con la necessaria tutela del ruolo del medesimo.

11.3.2 Componenti del paesaggio agrario

11.3.2.1 Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

A) Sono consentiti i seguenti interventi:

1) valorizzazione dell'attività agricola, ai fini della manutenzione fisica ed estetica del paesaggio agrario;
2) ogni intervento ammesso sarà finalizzato alla riqualificazione dei caratteri paesistico-ambientali;
3) conservazione e riqualificazione delle sistemazioni agrarie tradizionali e delle "tessiture" del paesaggio agrario, quale testimonianza visibile del rapporto storico uomo-territorio e come elementi di forte identità culturale;
4) ridefinizione puntuale dei confini tra bosco e aree libere, con margini non rettilinei, in modo da mantenere l'equilibrio percettivo tra le diverse componenti del paesaggio;
5) manutenzione e la sistemazione delle strade poderali, della rete idrica;
6) salvaguardia e valorizzazione della fisionomia colturale dell’area, protezione da possibili nuove espansioni dell'urbanizzato o dalla perdita dell’equilibrio idrogeologico;
7) salvaguardia dei terrazzi, del sistema dei collegamenti verticali e della qualità del prodotto, in quanto sono elementi che concorrono a definire la necessità della loro rigorosa conservazione;
8) salvaguardia delle modalità e delle tipologie d’impianto nonché del rapporto paesisticamente consolidato con il contesto;
9) salvaguardia fisica e percettiva dei sistemi vegetazionali diffusi. Mantenimento delle essenze arboree presenti lungo le sponde dei fiumi;
10) ripristino e arricchimento arboreo dei sistemi vegetazionali degradati;
11) creazione di una rete di connessione fra ambiti con spiccata naturalità anche al fine di mitigare gli effetti paesistici dell’ampliamento del suolo urbanizzato;
12) è necessario il mantenimento di infrastrutture viarie per gli usi agricoli;
13) devono essere mantenuti gli assi poderali che associati alla rete idrica contribuiscono a suggerire un valore paesistico elevato all’intero contesto di riferimento;
14) conservazione dei manufatti avendo cura, nel caso di parziali o totali rifacimenti, di reimpiegare lo stesso tipo di materiale litoide e le stesse tecniche costruttive;
15) conservare e ricostituire il paesaggio dei nuclei e valorizzare i caratteri originari degli insediamenti. A tal fine è necessario tutelare il ruolo di polarizzazione dei medesimi nel sistema territoriale antico, affinché il carattere globale dell'insediamento emerga come peculiarità nella totalità della sua importanza urbana e non come semplice aggregazione di edifici più o meno interessanti sotto il profilo architettonico;

16) tutela della morfologia consolidata e storica del reticolo idrografico in quanto costituisce l'appoggio per un generale processo di valorizzazione paesistico - ambientale, creando le premesse di una eventuale rinaturalizzazione degli elementi più significativi, caratterizzanti in senso strutturale il paesaggio agrario;
17) lungo il reticolo idrografico sono da favorire interventi di ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale esistenti e/o il rimboschimento con specie arboree e arbustive al fine di creare nuove fasce di vegetazione di ampiezza variabile in funzione della dimensione del corpo idrico e delle caratteristiche dell'ambiente circostante;
18) in presenza di programmi e di esigenze di riordino irriguo, di opere di miglioria o di ricomposizione fondiaria, sono ammesse, riorganizzazioni totali della rete idrica e delle connesse cortine arboree o alberature di ripa, la ripiantumazione delle alberature in misura almeno identica alla precedente, riproponendo organizzazioni e soluzioni tecniche di tipo naturalistico;
19) sono da incentivare interventi volti al disinquinamento, al miglioramento del regime idrico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e delle opere di attraversamento esistenti;
20) i corsi d'acqua i cui tracciati presentino un carattere naturaliforme dovranno mantenere tale carattere, sia ai fini naturalistico-ambientali, sia a fini ricreativi;
21) salvaguardia e valorizzazione degli elementi forti di regolarità geometrica dell'impianto;
22) conservazione delle risorse forestali e dei loro caratteri ecologici e paesistici;
23) e' ammissibile lo sfruttamento regolamentato ai fini turistici, escursionistici, di studio e di ricerca, attraverso la manutenzione, il recupero e la segnalazione dei sentieri; dovrà essere comunque conservata la loro sostanziale integrità costruttiva originaria;
24) sono da favorire interventi di manutenzione della vegetazione ripariale, con possibilità di introduzione di vegetazione autoctona per la valorizzazione paesistica dei corsi d'acqua, purché non in contrasto con il relativo assetto idraulico;
25) incentivare la creazione di percorsi pedonali e di spazi per il tempo libero, la ricreazione e lo sport moderatamente attrezzati, con i necessari collegamenti con gli insediamenti limitrofi;
26) riqualificazione paesistica delle sponde e dei litorali dei bacini artificiali degradati o compromessi da interventi antropici, garantendo la libertà di accesso e la percorribilità pedonale delle medesime.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
1) modificazione dei caratteri salienti del reticolo idrico con la eventuale conseguente copertura;
2) l'abbattimento di presenze arboree;
3) opere che snaturino il rapporto, anche dimensionale, storicamente consolidato fra edifici e/o borghi rurali e contesto agricolo;
4) interventi di trasformazione dei luoghi che determinino la frammentazione di comparti agricoli produttivi compatti ed unitari;
5) l'alterazione della morfologia del terreno, dell'assetto irriguo e infrastrutturale. La riorganizzazione della rete idrica e delle infrastrutture in generale dovrà essere orientata sulle trame tradizionali del territorio;
6) l'abbattimento e la manomissione dei sistemi vegetazionali diffusi;

7) movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno;
8) le opere edilizie e di infrastrutturazione, anche ad uso agricolo, in prossimità degli elementi vegetazionali diffusi, al fine di non modificare le relazioni visive e culturali che gli stessi instaurano con il contesto;
9) i tracciati non possono subire variazioni pesanti, ma devono cercare di mantenere l'originario disegno agricolo e l'ordinata organizzazione geometrica dei campi;
10) rettifiche o la creazione di nuovi tracciati ai corsi d'acqua. Laddove siano indispensabili interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, questi devono aderire il più possibile alla morfologia storica preesistente;
11) l'asportazione del materiale movimentato. Ove strettamente necessario ai fini del riassetto idrogeologico, sono consentite opere e/o interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli alvei (briglie, arginature, opere di svaso). Nel caso di realizzazione di briglie e di consolidamento artificiale delle scarpate, devono essere utilizzati materiali morti e vivi integrati staticamente (gabbioni e scogliere rinverdite) o alternati (pietrame nei tratti a sponda convessa e piantumazioni nei tratti concavi);
12) interramenti, coperture, intubamenti, e comunque alterazioni morfologiche consistenti della rete idrica artificiale contestualizzata nel paesaggio agrario;
13) variazioni pesanti dei tracciati, ma devono cercare di mantenere l'originario disegno agricolo e l'ordinata organizzazione geometrica dei campi;
14) rettifiche o la creazione di nuovi tracciati ai corsi d'acqua. Laddove siano indispensabili interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, questi devono aderire il più possibile alla morfologia storica preesistente;
15) l'apertura di cave e di discariche in alveo o in prossimità dei corsi d'acqua;
16) la manomissione, la bruciatura, l'estirpazione o la riduzione in genere della vegetazione ripariale.

11.3.2.2 Per l'utilizzo agricolo

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) salvaguardia delle colture tradizionali, ed in particolar modo delle modalità e delle tipologie d'impianto nonché del rapporto, paesisticamente consolidato rispetto al contesto di riferimento;
2) va mantenuta e migliorata l'eventuale vegetazione arborea la cui presenza, intorno ai manufatti tradizionali ed all'interno dei vigneti, costituisce elemento di varietà morfologico-cromatica delle forti geometrie d'impianto della coltura in oggetto;
3) difesa della vegetazione di alto fusto presente nelle aree agricole;
4) ripristino e arricchimento arboreo dei sistemi vegetazionali degradati;
5) è necessario il mantenimento di infrastrutture viarie per gli usi agricoli;
6) la realizzazione di nuove strade poderali ove necessario;
7) il mantenimento del fondo stradale in terra battuta;
8) la collocazione lungo le strade di nuovi filari di alberi e di nuove diramazioni della rete idrica;

9) salvaguardia dei manufatti storici a servizio delle colture tradizionali, ed in particolar modo delle modalità e delle tipologie d'impianto nonché del rapporto, paesisticamente consolidate, con le morfologie di versante;
10) l'utilizzo agricolo delle strutture esistenti é sempre ammissibile, anche attraverso interventi di adeguamento funzionale che comunque mantengano la leggibilità dei tratti tipologici, architettonici e di materiali dell'esistente;
11) valorizzazione dell'attività agricola, ai fini della manutenzione fisica ed estetica del territorio anche come momento di tutela della funzione di regimazione idraulica degli ambiti;
12) Per le componenti naturali, la conservazione di tutte le infrastrutture e i manufatti tradizionali legati alla pesca, favorendo il mantenimento e la realizzazione di attrezzature leggere per l'attività di pesca.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
1) trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni, né modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola, strade interpoderali, e reticolo irriguo;
2) la riduzione delle aree interessate da colture a vigneto e a oliveto o la sostituzione con altre colture;
3) la sostituzione dei sostegni ai filari con elementi in cemento, preferendo l'utilizzo di elementi lignei;
4) l'abbattimento e la manomissione dei sistemi vegetazionali diffusi;
5) la realizzazione di opere a sostegno delle infrastrutture agricole in contrasto formale, cromatico e materiale, con il paesaggio agricolo;
6) il rimodellamento morfologico delle rive e delle scarpate al di fuori di specifici studi di natura idraulica ed ambientale paesistica sugli effetti;
7) l'eliminazione o la riduzione della vegetazione arborea ripariale.

11.3.2.3 Per gli interventi infrastrutturali (esistenti e di nuovo impianto)

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione approvati ai relativi livelli istituzionali in via definitiva e comunque a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, consoni rispetto al contesto; A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale, come acquedotti, brevi raccordi viari, di difesa del suolo, ecc.;
2) la realizzazione di nuove strade o il miglioramento delle esistenti deve conformarsi a criteri di corretto inserimento paesistico, evitando di alterare la morfologia originaria delle sistemazioni agrarie e la possibilità di fruizione visiva delle stesse; a queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio poderale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suolo, e di regimazione;
3) sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti;

4) infrastrutture che prevedono opere fuori terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi, nonché adattamenti e rettifiche alla infrastrutture, dovranno essere attentamente valutate rispetto alle condizioni di compatibilità paesistica;
5) a ridosso degli edifici isolati e dei borghi rurali l'eventuale l'installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi;
6) interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento dell'attività agricola e zootecnica, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso;
7) interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti comunque dotati di studi tesi a verificare gli effetti di reale mitigazione sul paesaggio, delle scelte proposte.
8) l'eventuale costruzione o ampliamento delle strade sui versanti dovrà seguire criteri di corretto inserimento paesistico, seguendo la morfologia naturale del versante (curve di livello, morfologie emergenti, ecc.) ed evitando la realizzazione di muri di sostegno di forte impatto percettivo privilegiando tecniche dell'ingegneria naturalistica;
9) interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, ecc) non classificabili nei commi qui elencati, dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia attraverso una Valutazione dell'Impatto Ambientale dei medesimi.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
1) l'installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi che possono compromettere il valore complessivo e la percezione del paesaggio;
2) l'abbattimento e la manomissione dei sistemi vegetazionali diffusi.

11.3.2.4 Per un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) tutti gli interventi previsti dal PUC, subordinatamente al recupero paesistico-ambientale e delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale al fine di una attenta ricomposizione dell'immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente (soprattutto se si tratta di manufatti a destinazione artigianale);
2) interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento dell'attività agricola e zootecnica, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso;
3) gli edifici esistenti dovranno essere oggetto d'interventi tesi al recupero dell'immagine originaria dell'architettura tradizionale locale, con il recupero e la valorizzazione degli impianti tipologici, delle tecniche costruttive e dei materiali originari;
4) andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base delle essenze assonanti al carattere dei luoghi;
5) mantenimento dei filari di alberi lungo strade;

6) gli interventi proposti dovranno altresì prevedere, contestualmente, opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di una immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente;
7) la conservazione e valorizzazione delle sistemazioni e dei manufatti esterni, culturalmente e/o visivamente collegati all'edificio, che ne connotano il rapporto con il contesto paesistico, quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, ecc.; la tutela è estesa anche a tutte le "pertinenze" dell'edificio, quali costruzioni accessorie e di servizio, rustici, e spazi scoperti adiacenti;
8) infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi dovranno essere attentamente valutate rispetto alle condizioni di compatibilità paesistica mediante strumenti di dettaglio attuativo;
9) conservazione degli elementi isolati superstiti e dei percorsi e spazi aperti interposti agli edifici;
10) è ammesso il recupero delle parti particolarmente degradate e delle tipologie edilizie particolari (rustici, accessori, ecc.) per nuove destinazioni d'uso (residenziale, commerciale, pubbliche);
11) nuovi interventi su manufatti edilizi esistenti purché non rechino pesanti alterazioni morfologiche al reticolo idrico, o rischi di tipo idrogeologico all'intero sistema;
12) Per quanto concerne gli interventi sui manufatti edilizi esistenti a servizio dell'attività agricola (case, stalle,ecc.), sono ammessi interventi di adeguamento funzionale purché coerenti con le caratteristiche tipologiche,costruttive e di materiali d'uso, dell'edilizia tradizionale;
13) Per i manufatti edilizi non riconducibili alla classificazione precedente sono ammessi interventi tesi al recupero dell'immagine tipologica e costruttiva dell'architettura rurale storica.

B) Sono da limitare i seguenti interventi
1) ampliamenti e trasformazioni di manufatti a destinazione artigianale-industriale o agricolo-produttiva intensiva,
2) interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento dell'attività agricola e zootecnica, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso.

11.3.2.5 Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) nuove costruzioni per strutture agro-produttive subordinatamente alla verifica della loro compatibilità con i caratteri paesistico-ambientali dei luoghi;
2) le previsioni di edifici isolati o complessi di edifici isolati, non agricoli, che saranno oggetto di verifica rispetto alle condizioni di accettabilità tipologica ed architettonica, nonché le eventuali azioni di mitigazione da mettere in campo per migliorare l'inserimento paesistico dell'intervento;
3) sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PUC, subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale, anche mediante opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di un' immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente;

4) la compatibilità degli interventi possibili dovrà comunque essere verificata attraverso la redazione di un'analisi o un Piano Paesistico di Contesto fondato sull'analisi di tipologie, tecnologie e materiali in linea con episodi preesistenti della tradizione specifica;
5) andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base delle essenze assonanti al carattere dei luoghi;
6) mantenimento delle alberature di confine tra le diverse proprietà;
7) è consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi isolati in prossimità di edifici sparsi e borghi rurali purchè rispettino la tipologia edilizia tradizionale della cascina;
8) gli eventuali ampliamenti dovranno essere oggetto di una verifica di compatibilità paesistica finalizzata ad evidenziare il grado di interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di parti significative dell'edificio storico;
9) gli interventi proposti dovranno altresì prevedere, contestualmente, opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di una immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente;
10) nuovi edifici, in prossimità di edifici sparsi e in contesti esterni al centro abitato anche se di uso pubblico, sono ammessi soltanto se previsti da piani attuativi corredati da un apposito studio paesistico esteso al contesto che metta in evidenza le condizioni di compatibilità, tipologiche, architettoniche e di materiali, del nuovo intervento rispetto al contesto;
11) per quanto riguarda interventi ex-novo limitati esclusivamente a posti di ristoro percorsi e spazi di sosta e simili, presidi per il controllo e il monitoraggio dei valori ambientali, agricoli ed idraulici, andranno svolte e documentate specifiche ricerche mirate all'accertamento che essi non riguardino anche parzialmente, areali, connotati da forti valenze abiotiche o biocenotiche;
12) altre tipologie d'intervento non sono compatibili con la necessaria tutela del ruolo della medesima nella definizione del paesaggio;
13) la realizzazione di ostacoli pesanti alla percezione del paesaggio.

11.3.2.6 Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dei nuclei abitati

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) tutti gli interventi previsti dal PUC, subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale, anche mediante opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di un' immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente;
2) l'eventuale espansione di nuclei e centri abitati, dovrà rispondere a criteri di coerenza con la struttura insediativa preesistente relative a:
    a) giusto rapporto tra il nucleo esistente ed il programma di espansione;
    b) ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio ed il nuovo edificato;
    c) eventuali opere di mitigazione degli effetti;
3) le situazioni di degrado dovute alla presenza di attività a cielo aperto, costruzioni dismesse e altre strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle caratteristiche del paesaggio, collocante anche solo in prossimità dei nuclei abitati in questione dovranno essere riqualificate secondo precise modalità formali, al fine di una loro corretta integrazione con il paesaggio;

4) la realizzazione di nuove espansioni che interessano il paesaggio agrario, è consentita solo in aree urbane e periurbane e comunque è soggetta a verifiche rispetto alle condizioni di accettabilità tipologica ed architettonica, nonché le eventuali azioni di mitigazione da mettere in campo per migliorare l'inserimento paesistico dell'intervento;
5) lo sviluppo di nuove aree urbanizzate deve realizzarsi a partire dalla maglia infrastrutturale agricola preesistente;
6) nei centri e nuclei rurali storici sono ammissibili in generale interventi di recupero e conservazione del patrimonio edilizio e degli spazi urbani, nel rispetto delle caratteristiche materiche e formali originarie dei tessuti edilizi e degli edifici.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
1) la cancellazione dei caratteri originari a causa di interventi urbanistico-edilizi distruttivi, sostitutivi o di trasformazioni del tessuto edilizio originario e dei suoi caratteri architettonici peculiari;
2) l'inserimento di edifici non coerenti con il sistema insediativi;
3) la perdita di leggibilità per occultamento, interferenza percettiva, accostamento e sovrapposizione di elementi impropri;
4) la modificazione delle coperture dei nuclei rurali, che costituiscono il carattere prevalente di un'immagine consolidata dei centri storici;
5) trasformazione del paesaggio agrario è possibile in ambiti territoriali particolari in cui venga dettagliatamente documentata e verificata l'impossibilità alternativa di uno sviluppo urbano contenuto.

11.3.3 Componenti del paesaggio storico culturale

11.3.3.1 Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) individuazione di idonee fasce di "rispetto" dei tracciati viari, che dovranno preservare o garantire l'attenuazione dei fenomeni di criticità. Tali fasce dovranno essere libere da edificazione intrusiva o di disturbo visivo per dimensioni, localizzazione o caratteristiche costruttive;
2) conservare e ricostituire il paesaggio dei centri storici e valorizzare i caratteri originari degli insediamenti. A tal fine è necessario tutelare il ruolo di polarizzazione dei nuclei storici nel sistema territoriale originario, in relazione alla viabilità storica, affinché il carattere dell'insediamento emerga nella totalità del suo significato;
3) la tutela dovrà essere estesa anche a tutte le "pertinenze" degli edifici del centro storico, quali costruzioni accessorie e di servizio, rustici, ecc;
4) la tutela deve essere rivolta alla conservazione della "leggibilità" paesistica del bene culturale, che include sia la conservazione fisica dell'elemento stesso e dei suoi caratteri costruttivi e architettonici, che la tutela del "contesto" paesistico, inteso come l'ambito di riferimento adiacente (ambito di rispetto).

B) Sono da limitare i seguenti interventi:

1) qualsiasi tipo di attività edilizia, capace di alterare le caratteristiche formali e planivolumetriche oltre che percettive, in quanto incompatibili con la necessaria tutela del paesaggio;
2) variazioni apprezzabile dell'andamento dei tracciati viari storici,mentre le opere d'arte stradale dovranno mantenere caratteristiche di finitura il più possibile omogenee alle preesistenze;
3) infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi, sia all'interno dei nuclei storici, che nel contesto territoriale adiacente.

11.3.3.2 Per l'utilizzo agricolo

A) Sono consentiti i seguenti interventi:

1) valorizzazione delle emergenze storico-architettoniche secondo funzioni compatibili.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:

1) per le aree residuali dei centri storici ancora adibite ad uso agricolo, vista la valenza ambientale e paesistica che rivestono rispetto al contesto, devono essere vietate, oltre all'introduzione di elementi edilizi estranei alle caratteristiche "storiche", trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni, o modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola, strade interpoderali, e reticolo irriguo.

11.3.3.3 Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)

A) Sono consentiti i seguenti interventi:

1) per gli elementi lineari delle infrastrutture viarie e per quelli areali delle fasce di rispetto, sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali, in via definitiva e comunque dotati di studi tesi a verificarne il reale impatto ambientale e paesistico;
2) adattamenti e rettifiche alle infrastrutture sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie conformi ai caratteri tradizionali e che comunque non costituiscano intralcio alla percezione dei fondali visivi e/o elemento di saldatura di soluzioni di continuità fra fasce urbanizzate;
3) interventi ex-novo relativi a parcheggi a raso o interrati, stazioni di servizio o infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, piste ciclo-pedonali, strade poderali, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suolo, e di regimazione sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie conformi ai caratteri tradizionali e che comunque non costituiscano intralcio alla percezione dei fondali visivi e/o elemento di saldatura di soluzioni di continuità fra fasce urbanizzate;
4) sistemazione complessiva dell'asse infrastrutturale storico attraverso la riprogettazione della sezione stradale tale da consentire la realizzazione di piste ciclabili e/o opere di arredo urbano per la

fruizione pedonale (nuove pavimentazioni, panchine, viali alberati, parcheggi, ecc.) in grado di rafforzare il ruolo simbolico del paesaggio in oggetto;

5) per gli edifici o complessi che, per posizione e singolarità, costituiscono "luoghi della rilevanza paesistica" sotto il profilo estetico-visuale, oltre che storico-culturale, dovrà essere garantita la fruizione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici attraverso l'individuazione di areali di protezione di contesto e dei punti di fruizione con gli effetti sulle trasformazioni del suolo.

11.3.3.4 Per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

A) Sono consentiti i seguenti interventi:

1) valorizzazione degli edifici isolati di particolare interesse storico-architettonico anche tramite la realizzazione o sistemazione degli spazi esterni, quindi pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, ecc;
2) è possibile, previa presentazione di documentazione relativa l'impatto paesistico dell'intervento, recuperare o sistemare zone dell'edificato storico purchè portino ad una maggiore definizione, organizzazione degli spazi e delle funzioni urbane, soprattutto se situati in prossimità delle emergenze;
3) salvaguardia e recupero dei caratteri materici e formali;
4) la tutela è estesa anche a tutte le "pertinenze" dell'edificio, quali costruzioni accessorie e di servizio, giardini, parchi, broli ecc.;
5) conservare e valorizzare le sistemazioni e i manufatti esterni, culturalmente e/o visivamente collegati all'edificio, che ne connotano il rapporto con il contesto paesistico, quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, ecc.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:

1) la realizzazione nei nuclei storici di impianti tecnologici fuori terra (linee elettriche, telefoniche, ecc.).

11.3.3.5 Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

A) Sono consentiti i seguenti interventi:

1) sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PUC, subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale, anche mediante opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di un'immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente;
2) costruzioni di nuovi edifici e complessi insediativi, purchè si inseriscano armoniosamente nel contesto circostante sia dal punto di vista estetico che funzionale attraverso anche una maggiore definizione e organizzazione degli spazi aperti;
3) nella valutazione della compatibilità relativa ad eventuale nuova edificazione ai margini dei nuclei, verificare attentamente la percettibilità del manufatto progettato sia da fondovalle sia da monte, valutando il grado di interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di parti significative dell'insediamento storico).

B) Sono da limitare i seguenti interventi:

1) ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, che modifichi gli areali ed i manufatti edilizi che hanno storicamente consolidato la percezione dei borghi storici, è compatibile con la necessaria tutela del ruolo di questo paesaggio; tuttavia in ambiti territoriali particolari, in cui venga dettagliatamente documentato ed esplicitamente previsto nelle tavole di PUC, è possibile prevedere una limitata e proporzionata trasformazione. Per tale evenienza, l'individuazione delle caratteristiche "compositive" di corretto rapporto paesistico con il contesto, dei borghi storici isolati, dovrà costituire elemento di confronto e valutazione per tutte le proposte di sviluppo dei nuclei abitati.

11.3.3.6 Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dei nuclei abitati

A) Sono consentiti i seguenti interventi:

1) conservazione e valorizzazione delle sistemazioni e dei manufatti culturalmente e/o visivamente collegati all'edificio (anche se esterni), che ne connotano il rapporto con il contesto paesistico, quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, ecc.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:

1) l'ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, tale da modificare i tracciati e le condizioni di percezione sia del paesaggio urbano che extraurbano, del paesaggio in oggetto e delle sue fasce di rispetto, perché non compatibile con la necessaria tutela, definizione e fruizione del paesaggio;
2) ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, che modifichi gli areali ed i manufatti edilizi che hanno storicamente consolidato la percezione dei borghi storici; tuttavia in ambiti territoriali particolari, in cui venga dettagliatamente documentato ed esplicitamente previsto nelle tavole di PUC, è possibile prevedere una limitata e proporzionata trasformazione. Per tale evenienza, l'individuazione delle caratteristiche "compositive" di corretto rapporto paesistico con il contesto, dei borghi storici isolati, dovrà costituire elemento di confronto e valutazione per tutte le proposte di sviluppo dei nuclei abitati.

11.3.4 Componenti del paesaggio urbano e degrado

11.3.4.1 Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

A) Sono consentiti i seguenti interventi:

1) ricomposizione di un disegno delle espansioni urbane il più possibile coerente con le configurazioni geomorfologiche, fisico-ambientali e storico insediative;
2) trasformazioni o sistemazioni di determinati ambiti di paesaggio urbano purchè portino ad una maggiore definizione, organizzazione degli spazi e delle funzioni urbane, soprattutto se situati in prossimità delle emergenze;
3) ricerca, nelle aree periurbane di una linea di demarcazione tra gli spazi prevalentemente urbani e l'ambito agricolo contiguo;

4) ricomposizione di un disegno delle espansioni urbane il più possibile coerente con le configurazioni geomorfologiche, fisico-ambientali, e storico insediative;
5) sia le infrastrutture nuove che quelle esistenti devono possibilmente essere sostenute dalla presenza di idonee fasce arboree di rispetto, al fine di:
    a) diminuire l'impatto dell'infrastruttura stessa nel paesaggio;
    b) impedire la percezione delle retrostanti aree di basso valore paesistico;
6) le nuove opere stradali dovranno rispettare caratteristiche cromatiche, formali e relative i materiali sia per una complessiva riqualificazione degli ambiti di pertinenza che per un migliore inserimento nel contesto generale;
7) privilegiare, dove possibile la messa in posa di elettrodotti interrati, in modo da non creare ostacolo o turbare la percezione del paesaggio;
8) individuazione delle situazioni di degrado dovute alla presenza di attività turbative all'aperto, di costruzioni dismesse e altre strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle caratteristiche del paesaggio;
9) all' interno degli areali interessati e di contesto, gli interventi devono essere volti a riorganizzare o riqualificare le parti di territorio degradate recuperando, ove possibile, identità tra elementi naturallstici agrari e il paesaggio urbano;
10) opere di mitigazione e di riassetto del sistema degradato in modo da creare una continuità tra il paesaggio e le zone di diversa destinazione urbanistica.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
1) la collocazione di nuovi tralicci in aree paesisticamente interessanti e importanti da un punto di vista naturalistico e ambientale, evitando in tal modo anche la compromissione dei rispettivi microsistemi.

11.3.4.2 Per l'utilizzo agricolo

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) ricerca di una leggibile linea di demarcazione tra gli spazi prevalentemente urbani e gli ambiti agricoli esterni.

11.3.4.3 Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) adattamenti e rettifiche alle infrastrutture sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, conformi alle caratteristiche locali;
2) realizzazione di opere stradali ex-novo, o riadattamenti delle sezioni esistenti se già individuate negli appositi piani sovraordinati;
3) sia gli interventi di adeguamento e trasformazione delle infrastrutture a rete o puntuali, che la realizzazione di opere ex novo devono essere dotati di studi tesi a verificarne l'impatto paesistico. Adattamenti e rettifiche devono essere subordinate al recupero dell'area circostante l'infrastruttura;

4) sistemazione dell'illuminazione stradale attraverso strutture a basso impatto ambientale;
5) adattamenti e rettifiche alle infrastrutture sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale delle aree limitrofe degradate, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, conformi al contesto. A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale.

11.3.4.4 Per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PUC, subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale e al miglioramento dei rapporti col contesto;
2) sistemazione della recinzione dei fabbricati che si affacciano lungo le strade di attraversamento principali, secondo materiali, altezze e colori adatti al contesto di riferimento e tali da non perturbare la percezione del paesaggio.

11.3.4.5 Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) nuovi manufatti edilizi devono essere allontanati dal ciglio stradale, al fine di poter consentire la percezione del paesaggio, e devono adottare cromatismi e tipologie consoni al contesto di riferimento;
2) sistemazione della recinzione dei fabbricati che si affacciano lungo le strade di attraversamento principali, secondo materiali, altezze e colori adatti al contesto di riferimento e tali da non perturbare la percezione del paesaggio;
3) trasformazione di aree degradate per il recupero e la trasformazione dell'area al fine di poter ospitare sia le funzioni originarie che nuove destinazioni d'uso.

11.3.4.6 Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dei nuclei abitati

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) verificare attentamente la percettibilità del manufatto progettato, valutando il grado di interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di parti significative dell'insediamento storico);
2) sistemazione della sezione stradale in ambito urbano, tale da poter consentire la riprogettazione dello spazio limitrofo attraverso opere di arredo urbano e in particolare la posa di filari di alberi lungo almeno uno dei sensi di marcia;
3) si consente la realizzazione di piste ciclopedonali possibilmente protette per consentire la fruizione e l'attraversamento degli spazi urbani mediante mezzi alternativi, prevedendo in tempo anche la sistemazione di apposite aree per il parcheggio delle biciclette, al fine di facilitare non solo gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro ma anche per la fruizione turistica del territorio comunale e/o intercomunale;

4) a ridosso degli edifici isolati e dei borghi rurali l'eventuale installazione di elettrodotti e ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e la percezione del paesaggio in generale;
5) il processo di recupero delle valenze paesistiche degli ambiti degradati di origine diversa, dovrà puntare alla ricomposizione dei rapporti con la struttura insediativa urbana e o al miglioramento delle condizioni d'integrazione paesistica degli ambiti extra urbani:

a) giusto rapporto tra i nuclei esistenti ed il programma di espansione derivante dalla riconversione o dal riuso delle aree degradate;

b) ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio (se contiguo) ed il nuovo edificato;

c) ricerca di una riconoscibile e contenuta, demarcazione tra gli spazi prevalentemente urbani e l'ambito agricolo, nell'obbiettivo di una forma complessivamente compatta e connotata;

d) eventuali opere, anche di architettura paesaggistica, per mitigazione degli effetti delle condizioni del degrado;

e) individuazione delle porzioni d'area da ricondurre ad una componente di naturalità per un riequilibrio anche ecologico.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
1) l'attività edilizia in prossimità delle infrastrutture viarie principali e secondarie al fine di salvaguardare la percezione del paesaggio;
2) nei nuclei storici dovrà essere limitata la realizzazione di impianti tecnologici fuori terra;
3) la realizzazione di impianti tecnologici fuori terra nei nuclei storici.

11.4 CLASSE 4 – AREE A SENSIBILITA' PAESISTICA ALTA

11.4.1 Componenti del paesaggio fisico - naturale

11.4.1.1 Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) tutela della morfologia naturale dei corsi d'acqua, con garanzia di mantenimento delle modalità naturali di evoluzione dei sistemi acquatici e di riva;
2) la difesa dei corsi d'acqua dal rischio di dissesto idrogeologico, realizzata attraverso la creazione di "barriere" e "difese strutturali" di tipo "passivo". Devono essere previsti letti di piena raccordati gradatamente al terreno circostante e caratterizzati da scarpate a pendenza moderata, piantumate con essenze autoctone;
3) interventi atti a garantire un deflusso minimo delle acque, tali da permettere la vita e la reintegrazione dei corsi d'acqua nel paesaggio;

4) interventi volti al disinquinamento, al miglioramento del regime idrico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e delle opere di attraversamento esistenti;
5) ove strettamente necessario ai fini del riassetto idrogeologico, sono consentite opere e/o interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli alvei (briglie, arginature, opere di svaso). Nel caso di realizzazione di briglie e di consolidamento artificiale delle scarpate, devono essere utilizzati materiali morti e vivi integrati staticamente (gabbioni e scogliere rinverdite) o alternati (pietrame nei tratti a sponda convessa e piantumazioni nei tratti concavi);
6) l'azione preventiva di eventuali dissesti deve fondarsi sul consolidamento delle formazioni vegetali esistenti o da introdurre, sulla razionalizzazione degli scorrimenti idrici superficiali, sul consolidamento e il rimodellamento di tratti di scarpata alterati o degradati;
7) i corsi d'acqua i cui tracciati presentino un carattere naturale o naturaliforme dovranno mantenere tale carattere, sia a fini naturalistico-ambientali che ricreativi;
8) tutela dell'equilibrio biologico ed ecologico dei corsi d'acqua, per le conseguenze che tale equilibrio induce sull'assetto globale del territorio e sul paesaggio. A tal fine gli usi consentiti dovranno riguardare sia gli aspetti "quantitativi" (minimo deflusso), sia quelli relativi alla "qualità" delle acque (depurazione, misure anti-inquinamento);
9) ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale esistenti e/o il rimboschimento con specie arboree e arbustive al fine di creare nuove fasce di vegetazione di ampiezza variabile in funzione della dimensione del corpo idrico e delle caratteristiche dell'ambiente circostante;
10) difesa, valorizzazione e manutenzione della vegetazione ripariale, con possibilità di introduzione di vegetazione autoctona per la valorizzazione paesistica dei corsi d'acqua, purché non in contrasto con il relativo assetto idraulico;
11) incentivare la creazione di percorsi pedonali e di spazi per il tempo libero, la ricreazione e lo sport moderatamente attrezzati, con i necessari collegamenti con gli insediamenti limitrofi;
12) favorire la tutela della fruizione visiva delle emergenze; in caso di interventi di qualsiasi natura è opportuno garantire la percezione visiva delle emergenze geomorfologiche dai sentieri, dalle strade e dalle aree prative che le contornano;
13) mantenimento del ruolo paesistico dei crinali, attraverso la conservazione degli ambiti boscati sommitali e/o dei prati-pascoli di quota;
14) conservazione delle risorse forestali e dei loro caratteri ecologici e paesistici; conservazione dell'integrità delle aree boscate;
15) l'individuazione di corridoi ecologici anche di interesse sovraccomunale;
16) frenare il progressivo avanzamento del bosco verso le aree a pascolo e verso i fondovalle;
17) ridefinizione puntuale dei confini tra bosco e aree libere, con margini non rettilinei, in modo da mantenere l'equilibrio percettivo tra le diverse componenti del paesaggio;
18) manutenzione del bosco attraverso tagli fitosanitari;
19) è ammissibile lo sfruttamento regolamentato del bosco ai fini turistici, escursionistici, di studio e di ricerca, attraverso la manutenzione, il recupero e la segnalazione dei sentieri e delle mulattiere; dovrà essere comunque conservata la loro sostanziale integrità costruttiva originaria;
20) garantire la possibilità di realizzare opere di difesa idraulica e idrogeologica;

21) ai fini della prevenzione incendi è opportuno garantire la possibilità di divisione delle superfici forestali in porzioni isolate da fasce libere taglia fuoco e la costruzione di riserve d'acqua e di piazzole per l'atterraggio di elicotteri. Le fasce taglia fuoco devono essere realizzate possibilmente come piste di servizio a debole pendenza o come pascoli alberati, utilizzabili anche per il pascolamento; esse devono comunque avere larghezze ridotte (compatibilmente con la loro efficacia e funzionalità), soprattutto nei boschi di piccole dimensioni e costituiti da popolamenti sparsi;
22) salvaguardia delle aree mantenute a prato e pascolo, per la loro importanza non solo paesistica ma anche ecologica;
23) le falde di detrito non stabilizzate (o “attive”, in altre parole periodicamente alimentate da crolli) vanno preservate a causa dei fenomeni di instabilità intrinseca e per l'estrema vulnerabilità dal punto di vista idrogeologico. Esse possono essere oggetto di tutti gli interventi necessari per evitare situazioni di dissesto e di pericolo, soprattutto quando sottendono infrastrutture e insediamenti;
24) le falde di detrito stabilizzate contigue ad aree antropizzate possono essere oggetto di interventi di carattere paesistico, con rimboschimento parziale dei tratti di demarcazione, dove è presente l’accumulo di materiali di grossa pezzatura (con utilizzo di essenze autoctone);
25) l’azione preventiva di eventuali dissesti deve fondarsi: sul consolidamento delle formazioni vegetali esistenti o da introdurre, sulla razionalizzazione degli scorrimenti idrici superficiali, sul consolidamento e il rimodellamento di tratti di scarpata alterati o degradati;
26) manutenzione e reimpianto boschivo con specie autoctone delle aree alterate o riportabili allo stato di bosco;
27) sui ripiani residuali interclusi nei boschi e non più utilizzati, è opportuno favorire l’avanzamento naturale del bosco;
28) mantenimento del regime idrico che garantisce la sopravvivenza delle zone umide e del relativo ecosistema;
29) conservazione della qualità e varietà della flora e della fauna che sono ospitate dai suoli caratterizzati dalla presenza di acqua;
30) recupero paesaggistico-ambientale delle zone umide degradate o compromesse, finalizzato al ritorno all’equilibrio preesistente;
31) gli interventi ammessi devono garantire il mantenimento delle visuali e delle percettibilità versoi valori paesaggistici espressi dalle aree di rilievo evitando occlusioni visuali.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
1) interventi in alveo se non strettamente necessari ad esigenze di governo del corso d’acqua;
2) rettifiche e creazione di nuovi tracciati ai corsi d'acqua. Laddove siano indispensabili interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, questi devono aderire il più possibile alla morfologia naturale preesistente;
3) l'uso di mezzi motorizzati su percorsi fuoristrada fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esercizio di attività agro-silvo-pastorali, ed inoltre per l'approvvigionamento delle attrezzature ricettive, delle abitazioni isolate, e per l'esecuzione di opere pubbliche e attività di protezione civile;
4) l'asportazione del materiale movimentato; evitare la manomissione, la bruciatura, l’estirpazione o la riduzione in genere della vegetazione ripariale;

5) gli interventi che possano alterare la flora rupicola, gli endemismi e/o il microclima;
6) la riduzione della superficie forestale, il dissodamento, la sostituzione dei boschi con altre colture, in particolare di frange boscate e vegetazione ripariale in particolare nelle zone pedemontane, in quanto punto di congiunzione tra le zone e il fondovalle;
7) l'abbattimento di qualsiasi specie arborea, a meno che non si tratti di specie infestanti;
8) l'utilizzo di ambiti in prossimità di orli e scarpate per fini diversi da quelli forestali;
9) interventi che possono compromettere l'ecosistema naturale e i relativi microsistemi al fine di salvaguardare le specie minori sia animali che vegetali;
10) attività in grado di alterare i caratteri geomorfologici, vegetazionali in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno e la complessiva percezione del paesaggio;
11) interventi edilizi o infrastrutturali che possono creare impedimento al deflusso delle acque;
12) riporti e movimenti di terra capaci di alterare in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere di recupero ambientale;
13) interventi che comportino alterazione dell'assetto morfologico naturale;
14) nuove costruzioni nelle zone agricole in prossimità delle emergenze, salvo interventi pubblici mirati alla valorizzazione turistica e culturale dei luoghi;
15) nei versanti di raccordo, a causa della natura litologica prevalentemente argillosa, evitare le modificazioni alle condizioni giaciturali del pendio, con rischio di innesco di situazioni di dissesto, spesso irreversibili. Ogni intervento di modifica dell'assetto attuale deve essere comunque valutato tramite approfondite indagini geotecniche;
16) gli interventi edilizi in zona agricola anche se consentiti dalle NTA del PUC, sulle aree di versante aventi forte pendenza (superiore al 30%), nonché qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno (salvo le opere di recupero ambientale);
17) qualunque intervento di trasformazione e manomissione diretta o indiretta delle zone umide e relativo ecosistema;
18) le opere di drenaggio e/o di interramento; è ammissibile il modellamento del fondo al fine di creare zone con profondità differenziate per il controllo dei livelli idrici;
19) trasformazioni che comportino alterazioni della morfologia delle emergenze e degli assetti vegetazionali e che alterino la percezione visiva degli elementi, come le edificazioni di crinale e/o di sommità;
20) qualsiasi tipo di attività edilizia, che non sia relativa al recupero, alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche d'inserimento paesistico di manufatti esistenti;
21) collocazione di ulteriori diramazioni dell'elettrodotto, al fine di evitare l'alterazione della morfologia e lo stato di naturalità dei luoghi, con effetti negativi dal punto di vista percettivo;
22) l'esecuzione di nuove costruzioni e qualsiasi mutamento dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e turistico-ricettiva e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici dell'area in oggetto;
23) la formazione di depositi di materiali di ogni genere.

11.4.1.2 Per l'utilizzo agricolo

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
   1) valorizzazione dell'attività agricola, ai fini della manutenzione fisica ed estetica del territorio boscato;
   2) difesa della vegetazione di alto fusto presente nelle aree agricole;
   3) le manutenzioni che impediscano l'avanzamento progressivo del bosco e la progressiva cancellazione degli spazi prativi di montagna;
   4) favorire la silvicoltura ad indirizzo produttivo, privilegiando la vocazione delle specie vegetazionali in equilibrio con l'ambiente. Le pratiche silvo-colturali devono essere improntate a criteri naturalistici: nelle fustaie si deve favorire il rinnovo naturale della specie ed impedire il taglio a raso del bosco;
   5) sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento dell'attività agricola di silvicoltura, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso;
   6) dovranno essere salvaguardate ed incentivate le colture tradizionali;

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
   1) usi agronomici diversi dai prati, quali i seminativi, se non in limitate porzioni, in quanto nelle varie fasi stagionali si riscontrerebbero ampie superfici denudate;
   2) interventi che comportino alterazione dell'assetto morfologico naturale;
   3) la riduzione delle superfici forestate; il dissodamento; la sostituzione dei boschi con altre colture; l'allevamento zootecnico di tipo intensivo;
   4) il rimodellamento morfologico dei suoli, lo spianamento degli orli o scarpate di terrazzo;
   5) l'eliminazione o la riduzione della vegetazione ripariale;
   6) il rilascio di concessioni per nuove derivazioni d'acqua se non a scopi agricoli;
   7) la recinzione delle aree boscate se non strettamente necessarie all'attività zootecnica di tipo estensivo. In tal caso le recinzioni andranno realizzate con materiali naturali e possibilmente locali (steccati) e/o con tipologie dal minimo impatto ambientale-percettivo (dissuasori elettrici a basso voltaggio a filo o a nastro), al fine di impedire esclusivamente il passaggio agli animali allevati;
   8) trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni, e modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola;
   9) attività di tipo agricolo che alterino l'equilibrio ecologico e paesistico.

11.4.1.3 Per gli interventi infrastrutturali (esistenti e di nuovo impianto)

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
   1) adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, comunque dotati di studi tesi a verificare gli effetti di reale mitigazione sul paesaggio delle scelte proposte, o interventi ex-novo nelle aree adiacenti quando siano già compresi in studi di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali;
   2) solo adeguamento di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, comunque dotati di studi tesi a verificare gli effetti di reale mitigazione sul paesaggio delle scelte proposte;

3) l'eventuale costruzione o ampliamento delle strade sui versanti dovrà seguire criteri di corretto inserimento paesistico, seguendo la morfologia naturale del versante (curve di livello, morfologie emergenti, ecc.) ed evitando la realizzazione di muri di sostegno di forte impatto percettivo privilegiando tecniche dell'ingegneria naturalistica;
4) adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui sopra sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, consone rispetto al contesto. A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture dl interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio poderale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suolo, e di regimazione agro-silvo-pastorale;
5) manutenzione dei sentieri esistenti e della relativa segnaletica.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
1) l'abbattimento e la manomissione dei sistemi vegetazionali diffusi;
2) l'asfaltatura delle strade di accesso a edifici sparsi o borghi rurali;
3) l'installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi che possono compromettere il valore complessivo e la percezione del paesaggio.

11.4.1.4 Per un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) gli edifici esistenti dovranno essere oggetto d'interventi tesi al recupero dell'immagine originaria dell'architettura tradizionale locale, con il recupero e la valorizzazione degli impianti tipologici, delle tecniche costruttive e dei materiali originari;
2) va mantenuta e migliorata l'eventuale vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere dei luoghi;
3) sui crinali sono consentiti solo interventi volti al recupero, alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche d'inserimento paesistico di manufatti esistenti;
4) ampliamenti dei manufatti edilizi esistenti sono ammessi solo se supportati da reali necessità connesse alle caratteristiche funzionali del fabbricato;
5) tutti gli interventi previsti dal PUC, subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale, anche mediante opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di un' immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente;
6) sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento dell'attività agricola e zootecnica, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso.

B) Sono da limitare i seguenti interventi
1) ampliamenti e trasformazioni di manufatti a destinazione artigianale-industriale o agricolo-produttiva intensiva,
2) l'asfaltatura delle strade di accesso a manufatti agricoli e proprietà private.

11.4.1.5 Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

A) Sono consentiti i seguenti interventi:

1) per quanto riguarda interventi ex-novo limitati esclusivamente a rifugi, posti di ristoro percorsi e spazi di sosta e simili, presidi per il controllo e il monitoraggio dei valori ambientali e scientifici, andranno svolte e documentate specifiche ricerche mirate all'accertamento che essi non riguardino anche parzialmente, areali, connotati da forti valenze abiotiche o biocenotiche eventuali nuovi edifici dovranno avere dimensioni, caratteristiche tipologiche e costruttive coerenti con la tradizione agricola locale;
2) sono consentite solo nuove costruzioni per il presidio agricolo produttivo della montagna, subordinatamente alla verifica della loro compatibilità con i caratteri paesistico-ambientali dei luoghi, da verificarsi mediante Permesso di Costruire, coerentemente alle caratteristiche tipologiche, costruttive, di utilizzo di materiali, di finitura locali, nonché relativi ad eventuali interventi di mitigazione paesistica;
3) sarà possibile la costruzione di edifici di dimensioni, caratteristiche tipologiche e costruttive in linea con la tradizione agricola locale, finalizzati ad una fruizione eco-turistica e di studio dei luoghi;
4) e' ammissibile l'uso scientifico, culturale e ricreativo delle zone umide, senza installazione di strutture permanenti o semipermanenti. Nel caso di zone umide in buono stato di conservazione, sono ammissibili in via privilegiata gli interventi finalizzati al mantenimento dell'ambiente allo stato attuale.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:

1) la costruzione di nuovi manufatti edilizi isolati fatta esclusione per quelli strettamente necessari per il governo e la tutela degli assetti idrogeologici e le infrastrutture connesse;
2) qualsiasi tipo di intervento edilizio all'interno della fascia di rispetto delle sorgenti idropotabili;
3) l'allestimento di impianti, percorsi, tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati.

11.4.1.6 Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dei nuclei abitati

A) Sono consentiti i seguenti interventi:

1) sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PUC, subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale, anche mediante opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di un' immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente;
2) l'eventuale espansione di nuclei e centri abitati in prossimità di tale paesaggio, dovrà rispondere a criteri di coerenza con la struttura insediativa preesistente relative a:
    a) giusto rapporto tra il nucleo esistente ed il programma di espansione;
    b) ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio ed il nuovo edificato;
    c) eventuali opere di mitigazione degli effetti;
3) le situazioni di degrado dovute alla presenza di attività a cielo aperto, costruzioni dismesse e altre strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle caratteristiche del paesaggio, dovranno essere

riqualificate secondo precise modalità formali, al fine di una loro corretta integrazione con il paesaggio.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
1) l'espansione di nuclei e centri abitati; tuttavia in ambiti territoriali particolari, in cui venga dettagliatamente documentato ed esplicitamente previsto dalle tavole del P.R.G. uno sviluppo urbano contenuto e paesisticamente accettabile è possibile prevedere una limitata e proporzionata trasformazione;
2) l'inserimento di edifici non coerenti con il sistema insediativo;
3) ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, che interessi gli areali del paesaggio in oggetto, perché non compatibile con la necessaria tutela del medesimo paesaggio.

11.4.2 Componente del paesaggio agrario

11.4.2.1 Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) valorizzazione dell'attività agricola, ai fini della manutenzione fisica ed estetica del paesaggio agrario;
2) ogni intervento ammesso sarà finalizzato alla riqualificazione dei caratteri paesistico-ambientali;
3) conservazione e riqualificazione delle sistemazioni agrarie tradizionali e delle "tessiture" del paesaggio agrario, quale testimonianza visibile del rapporto storico uomo-territorio e come elementi di forte identità culturale;
4) ridefinizione puntuale dei confini tra bosco e aree libere, con margini non rettilinei, in modo da mantenere l'equilibrio percettivo tra le diverse componenti del paesaggio;
5) manutenzione e la sistemazione delle strade poderali, della rete idrica;
6) salvaguardia dei terrazzi, del sistema dei collegamenti verticali e della qualità del prodotto, in quanto sono elementi che concorrono a definire la necessità della loro rigorosa conservazione;
7) salvaguardia delle modalità e delle tipologie d'impianto nonché del rapporto paesisticamente consolidato con il contesto;
8) salvaguardia fisica e percettiva dei sistemi vegetazionali diffusi. Mantenimento delle essenze arboree presenti lungo le sponde dei fiumi;
9) ripristino e arricchimento arboreo dei sistemi vegetazionali degradati;
10) creazione di una rete di connessione fra ambiti con spiccata naturalità anche al fine di mitigare gli effetti paesistici dell'ampliamento del suolo urbanizzato;
11) è necessario il mantenimento di infrastrutture viarie per gli usi agricoli;
12) devono essere mantenuti gli assi poderali che associati alla rete idrica contribuiscono a suggerire un valore paesistico elevato all'intero contesto di riferimento;
13) conservazione dei manufatti avendo cura, nel caso di parziali o totali rifacimenti, di reimpiegare lo stesso tipo di materiale litoide e le stesse tecniche costruttive;

14) conservare e ricostituire il paesaggio dei nuclei e valorizzare i caratteri originari degli insediamenti. A tal fine è necessario tutelare il ruolo di polarizzazione dei medesimi nel sistema territoriale antico, affinché il carattere globale dell'insediamento emerga come peculiarità nella totalità della sua importanza urbana e non come semplice aggregazione di edifici più o meno interessanti sotto il profilo architettonico;
15) lungo il reticolo idrografico sono da favorire interventi di ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale esistenti e/o il rimboschimento con specie arboree e arbustive al fine di creare nuove fasce di vegetazione di ampiezza variabile in funzione della dimensione del corpo idrico e delle caratteristiche dell'ambiente circostante;
16) in presenza di programmi e di esigenze di riordino irriguo, di opere di miglioria o di ricomposizione fondiaria, sono ammesse, riorganizzazioni totali della rete idrica e delle connesse cortine arboree o alberature di ripa, la ripiantumazione delle alberature in misura almeno identica alla precedente, riproponendo organizzazioni e soluzioni tecniche di tipo naturalistico;
17) sono da incentivare interventi volti al disinquinamento, al miglioramento del regime idrico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e delle opere di attraversamento esistenti;
18) i corsi d'acqua i cui tracciati presentino un carattere naturaliforme dovranno mantenere tale carattere, sia ai fini naturalistico-ambientali, sia a fini ricreativi;
19) salvaguardia e valorizzazione degli elementi forti di regolarità geometrica dell'impianto;
20) conservazione delle risorse forestali e dei loro caratteri ecologici e paesistici;
21) e' ammissibile lo sfruttamento regolamentato ai fini turistici, escursionistici, di studio e di ricerca, attraverso la manutenzione, il recupero e la segnalazione dei sentieri; dovrà essere comunque conservata la loro sostanziale integrità costruttiva originaria;
22) sono da favorire interventi di manutenzione della vegetazione ripariale, con possibilità di introduzione di vegetazione autoctona per la valorizzazione paesistica dei corsi d'acqua, purché non in contrasto con il relativo assetto idraulico;
23) incentivare la creazione di percorsi pedonali e di spazi per il tempo libero, la ricreazione e lo sport moderatamente attrezzati, con i necessari collegamenti con gli insediamenti limitrofi;
24) riqualificazione paesistica delle sponde e dei litorali dei bacini artificiali degradati o compromessi da interventi antropici, garantendo la libertà di accesso e la percorribilità pedonale delle medesime.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
1) modificazione dei caratteri salienti del reticolo idrico con la eventuale conseguente copertura;
2) l'abbattimento di presenze arboree;
3) opere che snaturino il rapporto, anche dimensionale, storicamente consolidato fra edifici e/o borghi rurali e contesto agricolo;
4) interventi di trasformazione dei luoghi che determinino la frammentazione di comparti agricoli produttivi compatti ed unitari;
5) l'alterazione della morfologia del terreno, dell'assetto irriguo e infrastrutturale. La riorganizzazione della rete idrica e delle infrastrutture in generale dovrà essere orientata sulle trame tradizionali del territorio;

6) l’abbattimento e la manomissione dei sistemi vegetazionali diffusi;
7) movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno;
8) le opere edilizie e di infrastrutturazione, anche ad uso agricolo, in prossimità degli elementi vegetazionali diffusi, al fine di non modificare le relazioni visive e culturali che gli stessi instaurano con il contesto;
9) i tracciati non possono subire variazioni pesanti, ma devono cercare di mantenere l’originario disegno agricolo e l’ordinata organizzazione geometrica dei campi;
10) interventi in alveo se non legati ad esigenze di governo del corso d’acqua;
11) rettifiche o la creazione di nuovi tracciati ai corsi d'acqua. Laddove siano indispensabili interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, questi devono aderire il più possibile alla morfologia storica preesistente;
12) l'asportazione del materiale movimentato. Ove strettamente necessario ai fini del riassetto idrogeologico, sono consentite opere e/o interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli alvei (briglie, arginature, opere di svaso). Nel caso di realizzazione di briglie e di consolidamento artificiale delle scarpate, devono essere utilizzati materiali morti e vivi integrati staticamente (gabbioni e scogliere rinverdite) o alternati (pietrame nei tratti a sponda convessa e piantumazioni nei tratti concavi);
13) interramenti, coperture, intubamenti, e comunque alterazioni morfologiche consistenti della rete idrica artificiale contestualizzata nel paesaggio agrario;
14) La realizzazione di nuove strade o il miglioramento delle esistenti poiché altera la morfologia originaria delle sistemazioni agrarie e la possibilità di fruizione visiva delle stesse;
15) l’apertura di cave e di discariche in alveo o in prossimità dei corsi d’acqua;
16) la manomissione, la bruciatura, l’estirpazione o la riduzione in genere della vegetazione ripariale.

11.4.2.2 Per l’utilizzo agricolo

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) salvaguardia delle colture tradizionali, ed in particolar modo delle modalità e delle tipologie d’impianto nonché del rapporto, paesisticamente consolidato rispetto al contesto di riferimento;
2) va mantenuta e migliorata l’eventuale vegetazione arborea la cui presenza, intorno ai manufatti tradizionali ed all’interno dei vigneti, costituisce elemento di varietà morfologico-cromatica delle forti geometrie d’impianto della coltura in oggetto;
3) difesa della vegetazione di alto fusto presente nelle aree agricole;
4) ripristino e arricchimento arboreo dei sistemi vegetazionali degradati;
5) è necessario il mantenimento di infrastrutture viarie per gli usi agricoli;
6) il mantenimento del fondo stradale in terra battuta;
7) la collocazione lungo le strade di nuovi filari di alberi e di nuove diramazioni della rete idrica;
8) salvaguardia dei manufatti storici a servizio delle colture tradizionali, ed in particolar modo delle modalità e delle tipologie d’impianto nonché del rapporto, paesisticamente consolidate, con le morfologie di versante;

9) l'utilizzo agricolo delle strutture esistenti é sempre ammissibile, anche attraverso interventi di adeguamento funzionale che comunque mantengano la leggibilità dei tratti tipologici, architettonici e di materiali dell'esistente;
10) valorizzazione dell'attività agricola, ai fini della manutenzione fisica ed estetica del territorio anche come momento di tutela della funzione di regimazione idraulica degli ambiti;
11) Per le componenti naturali, la conservazione di tutte le infrastrutture e i manufatti tradizionali legati alla pesca, favorendo il mantenimento e la realizzazione di attrezzature leggere per l'attività di pesca.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
1) trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni, né modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola, strade interpoderali, e reticolo irriguo;
2) innovazioni nel processo di utilizzo del territorio a fini agricoli, comportanti trasformazioni e rimodellamenti della morfologia del suolo;
3) la sostituzione dei sostegni ai filari con elementi in cemento, preferendo l'utilizzo di elementi lignei;
4) movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno;
5) l'abbattimento e la manomissione dei sistemi vegetazionali diffusi;
6) la realizzazione di opere a sostegno delle infrastrutture agricole in contrasto formale, cromatico e materiale, con il paesaggio agricolo;
7) il rimodellamento morfologico delle rive e delle scarpate al di fuori di specifici studi di natura idraulica ed ambientale paesistica sugli effetti;
8) l'eliminazione o la riduzione della vegetazione arborea ripariale.

11.4.2.3 Per gli interventi infrastrutturali (esistenti e di nuovo impianto)

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione approvati ai relativi livelli istituzionali in via definitiva e comunque a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, consoni rispetto al contesto; A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale, come acquedotti, brevi raccordi viari, di difesa del suolo, ecc.;
2) la realizzazione di nuove strade o il miglioramento delle esistenti deve conformarsi a criteri di corretto inserimento paesistico, evitando di alterare la morfologia originaria delle sistemazioni agrarie e la possibilità di fruizione visiva delle stesse; a queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio poderale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suolo, e di regimazione;
3) sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti;
4) infrastrutture che prevedono opere fuori terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi, nonché adattamenti e rettifiche alla infrastrutture, dovranno essere attentamente valutate rispetto alle condizioni di compatibilità paesistica;

5) a ridosso degli edifici isolati e dei borghi rurali l'eventuale l'installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi;
6) interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento dell'attività agricola e zootecnica, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso;
7) interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti comunque dotati di studi tesi a verificare gli effetti di reale mitigazione sul paesaggio, delle scelte proposte;
8) l'eventuale costruzione o ampliamento delle strade sui versanti dovrà seguire criteri di corretto inserimento paesistico, seguendo la morfologia naturale del versante (curve di livello, morfologie emergenti, ecc.) ed evitando la realizzazione di muri di sostegno di forte impatto percettivo privilegiando tecniche dell'ingegneria naturalistica;
9) interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, ecc) non classificabili nei commi qui elencati, dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia attraverso una Valutazione dell'Impatto Ambientale dei medesimi.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
1) interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti;
2) l'installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi che possono compromettere il valore complessivo e la percezione del paesaggio;
3) l'abbattimento e la manomissione dei sistemi vegetazionali diffusi;
4) l'asfaltatura delle strade di accesso a edifici sparsi o borghi rurali.

11.4.2.4 Per un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) tutti gli interventi previsti dal PUC, subordinatamente al recupero paesistico-ambientale e delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale al fine di una attenta ricomposizione dell'immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente (soprattutto se si tratta di manufatti a destinazione artigianale);
2) gli edifici esistenti dovranno essere oggetto d'interventi tesi al recupero dell'immagine originaria dell'architettura tradizionale locale, con il recupero e la valorizzazione degli impianti tipologici, delle tecniche costruttive e dei materiali originari;
3) andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base delle essenze assonanti al carattere dei luoghi;
4) mantenimento dei filari di alberi lungo strade;
5) gli interventi proposti dovranno altresì prevedere, contestualmente, opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di una immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente;
6) la conservazione e valorizzazione delle sistemazioni e dei manufatti esterni, culturalmente e/o visivamente collegati all'edificio, che ne connotano il rapporto con il contesto paesistico, quali

pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, ecc.; la tutela è estesa anche a tutte le "pertinenze" dell'edificio, quali costruzioni accessorie e di servizio, rustici, e spazi scoperti adiacenti;

7) è ammesso il recupero delle parti particolarmente degradate e delle tipologie edilizie particolari (rustici, accessori, ecc.) per nuove destinazioni d'uso (residenziale, commerciale, pubbliche);
8) nuovi interventi su manufatti edilizi esistenti purché non rechino pesanti alterazioni morfologiche al reticolo idrico, o rischi di tipo idrogeologico all'intero sistema;
9) Per quanto concerne gli interventi sui manufatti edilizi esistenti a servizio dell'attività agricola (case, stalle,ecc.), sono ammessi interventi di adeguamento funzionale purché coerenti con le caratteristiche tipologiche,costruttive e di materiali d'uso, dell'edilizia tradizionale;
10) Per i manufatti edilizi non riconducibili alla classificazione precedente sono ammessi interventi tesi al recupero dell'immagine tipologica e costruttiva dell'architettura rurale storica.

B) Sono da limitare i seguenti interventi
1) ampliamenti e trasformazioni di manufatti a destinazione artigianale-industriale o agricolo-produttiva intensiva,
2) interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento dell'attività agricola e zootecnica, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso;
3) l'asfaltatura delle strade di accesso a manufatti agricoli e proprietà private.

11.4.2.5 Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PUC, subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale, anche mediante opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di un' immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente;
2) la compatibilità degli interventi possibili dovrà comunque essere verificata attraverso la redazione di un'analisi o un Piano Paesistico di Contesto fondato sull'analisi di tipologie, tecnologie e materiali in linea con episodi preesistenti della tradizione specifica;
3) andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base delle essenze assonanti al carattere dei luoghi;
4) mantenimento delle alberature di confine tra le diverse proprietà;
5) gli eventuali ampliamenti dovranno essere oggetto di una verifica di compatibilità paesistica finalizzata ad evidenziare il grado di interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di parti significative dell'edificio storico;
6) gli interventi proposti dovranno altresì prevedere, contestualmente, opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di una immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente;

7) nuovi edifici, in prossimità di edifici sparsi e in contesti esterni al centro abitato anche se di uso pubblico, sono ammessi soltanto se previsti da piani attuativi corredati da un apposito studio paesistico esteso al contesto che metta in evidenza le condizioni di compatibilità, tipologiche, architettoniche e di materiali, del nuovo intervento rispetto al contesto;
8) per quanto riguarda interventi ex-novo limitati esclusivamente a posti di ristoro percorsi e spazi di sosta e simili, presidi per il controllo e il monitoraggio dei valori ambientali, agricoli ed idraulici, andranno svolte e documentate specifiche ricerche mirate all'accertamento che essi non riguardino anche parzialmente, areali, connotati da forti valenze abiotiche o biocenotiche;

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
1) tipologie d'intervento non compatibili con la necessaria tutela del ruolo della medesima nella definizione del paesaggio;
2) l'asfaltatura delle strade di accesso a manufatti agricoli e proprietà private;
3) la realizzazione di ostacoli alla percezione del paesaggio.

11.4.2.6 Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dei nuclei abitati

A)- Sono consentiti i seguenti interventi:
1) tutti gli interventi previsti dal PUC, subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale, anche mediante opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di un' immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente;
2) l'eventuale espansione di nuclei e centri abitati, dovrà rispondere a criteri di coerenza con la struttura insediativa preesistente relative a:
    a) giusto rapporto tra il nucleo esistente ed il programma di espansione;
    b) ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio ed il nuovo edificato;
    c) eventuali opere di mitigazione degli effetti;
3) le situazioni di degrado dovute alla presenza di attività a cielo aperto, costruzioni dismesse e altre strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle caratteristiche del paesaggio, collocante anche solo in prossimità dei nuclei abitati in questione dovranno essere riqualificate secondo precise modalità formali, al fine di una loro corretta integrazione con il paesaggio;
4) la realizzazione di nuove espansioni che interessano il paesaggio agrario, è consentita solo in aree urbane e periurbane e comunque è soggetta a verifiche rispetto alle condizioni di accettabilità tipologica ed architettonica, nonché le eventuali azioni di mitigazione da mettere in campo per migliorare l'inserimento paesistico dell'intervento;
5) lo sviluppo di nuove aree urbanizzate deve realizzarsi a partire dalla maglia infrastrutturale agricola preesistente;
6) nei centri e nuclei rurali storici sono ammissibili in generale interventi di recupero e conservazione del patrimonio edilizio e degli spazi urbani, nel rispetto delle caratteristiche materiche e formali originarie dei tessuti edilizi e degli edifici.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:

1) la cancellazione dei caratteri originari a causa di interventi urbanistico-edilizi distruttivi, sostitutivi o di trasformazioni del tessuto edilizio originario e dei suoi caratteri architettonici peculiari;
2) l'inserimento di edifici non coerenti con il sistema insediativi;
3) la perdita di leggibilità per occultamento, interferenza percettiva, accostamento e sovrapposizione di elementi impropri;
4) la modificazione delle coperture dei nuclei rurali, che costituiscono il carattere prevalente di un'immagine consolidata dei centri storici;
5) trasformazione del paesaggio agrario è possibile in ambiti territoriali particolari in cui venga dettagliatamente documentata e verificata l'impossibilità alternativa di uno sviluppo urbano contenuto.

11.4.3 Componenti del paesaggio storico culturale

11.4.3.1 Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

A) Sono consentiti i seguenti interventi:

1) individuazione di idonee fasce di "rispetto" dei tracciati viari, che dovranno preservare o garantire l'attenuazione dei fenomeni di criticità. Tali fasce dovranno essere libere da edificazione intrusiva o di disturbo visivo per dimensioni, localizzazione o caratteristiche costruttive,
2) conservare e ricostituire il paesaggio dei centri storici e valorizzare i caratteri originari degli insediamenti. A tal fine è necessario tutelare il ruolo di polarizzazione dei nuclei storici nel sistema territoriale originario, in relazione alla viabilità storica, affinché il carattere dell'insediamento emerga nella totalità del suo significato;
3) la tutela dovrà essere estesa anche a tutte le "pertinenze" degli edifici del centro storico, quali costruzioni accessorie e di servizio, rustici, ecc.;
4) la tutela deve essere rivolta alla conservazione della "leggibilità" paesistica del bene culturale, che include sia la conservazione fisica dell'elemento stesso e dei suoi caratteri costruttivi e architettonici, che la tutela del "contesto" paesistico, inteso come l'ambito di riferimento adiacente (ambito di rispetto).

B) Sono da limitare i seguenti interventi:

1) qualsiasi tipo di attività edilizia, capace di alterare le caratteristiche formali e planivolumetriche oltre che percettive, in quanto incompatibili con la necessaria tutela del paesaggio;
2) infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi, sia all'interno dei nuclei storici, che nel contesto territoriale adiacente.

11.4.3.2 Per l'utilizzo agricolo

A) Sono consentiti i seguenti interventi:

1) valorizzazione delle emergenze storico-architettoniche secondo funzioni compatibili.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:

1) per le aree residuali dei centri storici ancora adibite ad uso agricolo, vista la valenza ambientale e paesistica che rivestono rispetto al contesto, devono essere limitate, oltre all'introduzione di elementi edilizi estranei alle caratteristiche "storiche", trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni, o modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola, strade interpoderali, e reticolo irriguo.

11.4.3.3 Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)

A) Sono consentiti i seguenti interventi:

1) per gli elementi lineari delle infrastrutture viarie e per quelli areali delle fasce di rispetto, sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali, in via definitiva e comunque dotati di studi tesi a verificarne il reale impatto ambientale e paesistico;
2) adattamenti e rettifiche alle infrastrutture sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie conformi ai caratteri tradizionali e che comunque non costituiscano intralcio alla percezione dei fondali visivi e/o elemento di saldatura di soluzioni di continuità fra fasce urbanizzate;
3) interventi ex-novo relativi a parcheggi a raso o interrati, stazioni di servizio o infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, piste ciclo-pedonali, strade poderali, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suolo, e di regimazione sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie conformi ai caratteri tradizionali e che comunque non costituiscano intralcio alla percezione dei fondali visivi e/o elemento di saldatura di soluzioni di continuità fra fasce urbanizzate;
4) sistemazione complessiva dell'asse infrastrutturale storico attraverso la riprogettazione della sezione stradale tale da consentire la realizzazione di piste ciclabili e/o opere di arredo urbano per la fruizione pedonale (nuove pavimentazioni, panchine, viali alberati, parcheggi, ecc.) in grado di rafforzare il ruolo simbolico del paesaggio in oggetto;
5) per gli edifici o complessi che, per posizione e singolarità, costituiscono "luoghi della rilevanza paesistica" sotto il profilo estetico-visuale, oltre che storico-culturale, dovrà essere garantita la fruizione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici attraverso l'individuazione di areali di protezione di contesto e dei punti di fruizione con gli effetti sulle trasformazioni del suolo.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:

1) eventuali infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi, sia all'interno dei nuclei storici, che nel contesto territoriale adiacente;
2) la realizzazione di impianti tecnologici fuori terra (linee elettriche, telefoniche, ecc.).

11.4.3.4 Per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
   1) valorizzazione degli edifici isolati di particolare interesse storico-architettonico anche tramite la realizzazione o sistemazione degli spazi esterni, quindi pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, ecc;
   2) è possibile, previa presentazione di documentazione relativa l'impatto paesistico dell'intervento, recuperare o sistemare zone dell'edificato storico purchè portino ad una maggiore definizione, organizzazione degli spazi e delle funzioni urbane, soprattutto se situati in prossimità delle emergenze;
   3) salvaguardia dell'impianto planovolumetrico;
   4) salvaguardia e recupero dei caratteri materici e formali;
   5) la tutela è estesa anche a tutte le "pertinenze" dell'edificio, quali costruzioni accessorie e di servizio, giardini, parchi, broli ecc.;
   6) conservare e valorizzare le sistemazioni e i manufatti esterni, culturalmente e/o visivamente collegati all'edificio, che ne connotano il rapporto con il contesto paesistico, quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, ecc.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
   1) la realizzazione nei nuclei storici di impianti tecnologici fuori terra (linee elettriche, telefoniche, ecc.).

11.4.3.5 Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
   1) sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PUC, subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale, anche mediante opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di un'immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente;
   2) nella valutazione della compatibilità relativa ad eventuale nuova edificazione ai margini dei nuclei, verificare attentamente la percettibilità del manufatto progettato, valutando il grado di interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di parti significative dell'insediamento storico).

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
   1) ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, che modifichi gli areali ed i manufatti edilizi che hanno storicamente consolidato la percezione dei borghi storici, è compatibile con la necessaria tutela e definizione del paesaggio; tuttavia in ambiti territoriali particolari, in cui venga dettagliatamente documentato ed esplicitamente previsto nelle tavole di PUC, è possibile prevedere una limitata e proporzionata trasformazione. Per tale evenienza, l'individuazione delle caratteristiche "compositive" di corretto rapporto paesistico con il contesto, dei borghi storici isolati, dovrà costituire elemento di confronto e valutazione per tutte le proposte di sviluppo dei nuclei abitati.

11.4.3.6 Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dei nuclei abitati

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
   1) conservazione e valorizzazione delle sistemazioni e dei manufatti culturalmente e/o visivamente collegati all'edificio (anche se esterni), che ne connotano il rapporto con il contesto paesistico, quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, ecc.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
   1) l'ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, tale da modificare i tracciati e le condizioni di percezione sia del paesaggio urbano che extraurbano, perché non compatibile con la necessaria tutela, definizione e fruizione del paesaggio;
   2) ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, che modifichi gli areali ed i manufatti edilizi che hanno storicamente consolidato la percezione dei borghi storici; tuttavia in ambiti territoriali particolari, in cui venga dettagliatamente documentato ed esplicitamente previsto nelle tavole di PUC, è possibile prevedere una limitata e proporzionata trasformazione del rapporto fra componente e contesto. Per tale evenienza, l'individuazione delle caratteristiche "compositive" di corretto rapporto paesistico con il contesto, dei borghi storici isolati, dovrà costituire elemento di confronto e valutazione per tutte le proposte di sviluppo dei nuclei abitati.

11.4.4 Componenti del paesaggio urbano e degrado

11.4.4.1 Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
   1) trasformazioni o sistemazioni di determinati ambiti di paesaggio urbano purchè portino ad una maggiore definizione, organizzazione degli spazi e delle funzioni urbane, soprattutto se situati in prossimità delle emergenze;
   2) ricomposizione di un disegno delle espansioni urbane il più possibile coerente con le configurazioni geomorfologiche, fisico-ambientali, e storico insediative;
   3) privilegiare, dove possibile la messa in posa di elettrodotti interrati, in modo da non creare ostacolo o turbare la percezione del paesaggio;
   4) individuazione delle situazioni di degrado dovute alla presenza di attività turbative all'aperto, di costruzioni dismesse e altre strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle caratteristiche del paesaggio.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
   1) la collocazione di nuovi tralicci in aree paesisticamente interessanti e importanti da un punto di vista naturalistico e ambientale, evitando in tal modo anche la compromissione dei rispettivi microsistemi.

11.4.4.2 Per l'utilizzo agricolo

Sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PUC con obbligo di riqualificare le situazioni di degrado e le strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle caratteristiche del paesaggio.

11.4.4.3 Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
   1) realizzazione di opere stradali ex-novo, o riadattamenti delle sezioni esistenti se già individuate negli appositi piani sovraordinati.

11.4.4.4 Per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

Sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PUC con obbligo di riqualificare le situazioni di degrado e le strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle caratteristiche del paesaggio.

11.4.4.5 Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

Sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PUC con obbligo di riqualificare le situazioni di degrado e le strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle caratteristiche del paesaggio.

11.4.4.6 Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dei nuclei abitati

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
   1) a ridosso degli edifici isolati e dei borghi rurali l'eventuale installazione di elettrodotti e ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e la percezione del paesaggio in generale;
   2) il processo di recupero delle valenze paesistiche degli ambiti degradati di origine diversa, dovrà puntare alla ricomposizione dei rapporti con la struttura insediativa urbana e o al miglioramento delle condizioni d'integrazione paesistica degli ambiti extra urbani:

      a) giusto rapporto tra i nuclei esistenti ed il programma di espansione derivante dalla riconversione o dal riuso delle aree degradate;

      b) ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio (se contiguo) ed il nuovo edificato;

      c) ricerca di una riconoscibile e contenuta, demarcazione tra gli spazi prevalentemente urbani e l'ambito agricolo, nell'obbiettivo di una forma complessivamente compatta e connotata;

      d) eventuali opere, anche di architettura paesaggistica, per mitigazione degli effetti delle condizioni del degrado;

      e) individuazione delle porzioni d'area da ricondurre ad una componente di naturalità per un riequilibrio anche ecologico.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:

1) l'attività edilizia in prossimità delle infrastrutture viarie principali e secondarie al fine di salvaguardare la percezione del paesaggio;
2) nei nuclei storici dovrà essere evitata la realizzazione di impianti tecnologici fuori terra.

11.5 CLASSE 5 – AREE A SENSIBILITA' PAESISTICA MOLTO ALTA

11.5.1 Componenti del paesaggio storico - culturale

11.5.1.1 Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

A) Sono consentiti i seguenti interventi:

1) individuazione di idonee fasce di "rispetto" dei tracciati viari, che dovranno preservare o garantire l'attenuazione dei fenomeni di criticità. Tali fasce dovranno essere libere da edificazione intrusiva o di disturbo visivo per dimensioni, localizzazione o caratteristiche costruttive,
2) conservare e ricostituire il paesaggio dei centri storici e valorizzare i caratteri originari degli insediamenti. A tal fine è necessario tutelare il ruolo di polarizzazione dei nuclei storici nel sistema territoriale originario, in relazione alla viabilità storica, affinché il carattere dell'insediamento emerga nella totalità del suo significato;
3) la tutela dovrà essere estesa anche a tutte le "pertinenze" degli edifici del centro storico, quali costruzioni accessorie e di servizio, rustici, ecc.;
4) la tutela deve essere rivolta alla conservazione della "leggibilità" paesistica del bene culturale, che include sia la conservazione fisica dell'elemento stesso e dei suoi caratteri costruttivi e architettonici, che la tutela del "contesto" paesistico, inteso come l'ambito di riferimento adiacente (ambito di rispetto).

B) Sono da limitare i seguenti interventi:

1) qualsiasi tipo di attività edilizia, capace di alterare le caratteristiche formali e planivolumetriche oltre che percettive, in quanto incompatibili con la necessaria tutela del paesaggio;
2) infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi, sia all'interno dei nuclei storici, che nel contesto territoriale adiacente.

11.5.1.2 Per l'utilizzo agricolo

A) Sono consentiti i seguenti interventi:

1) valorizzazione delle emergenze storico-architettoniche secondo funzioni compatibili.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:

1) per le aree residuali dei centri storici ancora adibite ad uso agricolo, vista la valenza ambientale e paesistica che rivestono rispetto al contesto, devono essere limitate, oltre all'introduzione di elementi

edilizi estranei alle caratteristiche “storiche”, trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni, o modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola, strade interpoderali, e reticolo irriguo.

11.5.1.3 Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
   1) per gli elementi lineari delle infrastrutture viarie e per quelli areali delle fasce di rispetto, sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali, in via definitiva e comunque dotati di studi tesi a verificarne il reale impatto ambientale e paesistico;
   2) adattamenti e rettifiche alle infrastrutture sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie conformi ai caratteri tradizionali e che comunque non costituiscano intralcio alla percezione dei fondali visivi e/o elemento di saldatura di soluzioni di continuità fra fasce urbanizzate;
   3) sistemazione complessiva dell’asse infrastrutturale storico attraverso la riprogettazione della sezione stradale tale da consentire la realizzazione di piste ciclabili e/o opere di arredo urbano per la fruizione pedonale (nuove pavimentazioni, panchine, viali alberati, parcheggi, ecc.) in grado di rafforzare il ruolo simbolico del paesaggio in oggetto;
   4) per gli edifici o complessi che, per posizione e singolarità, costituiscono "luoghi della rilevanza paesistica" sotto il profilo estetico-visuale, oltre che storico-culturale, dovrà essere garantita la fruizione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici attraverso l’individuazione di areali di protezione di contesto e dei punti di fruizione con gli effetti sulle trasformazioni del suolo.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
   1) eventuali infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi, sia all'interno dei nuclei storici, che nel contesto territoriale adiacente;

11.5.1.4 Per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
   1) valorizzazione degli edifici isolati di particolare interesse storico-architettonico anche tramite la realizzazione o sistemazione degli spazi esterni, quindi pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, ecc;
   2) è possibile, previa presentazione di documentazione relativa l’impatto paesistico dell’intervento, recuperare o sistemare zone dell’edificato storico purchè portino ad una maggiore definizione, organizzazione degli spazi e delle funzioni urbane, soprattutto se situati in prossimità delle emergenze;
   3) salvaguardia dell’impianto planovolumetrico;
   4) salvaguardia e recupero dei caratteri materici e formali;

5) la tutela è estesa anche a tutte le "pertinenze" dell'edificio, quali costruzioni accessorie e di servizio, giardini, parchi, broli ecc.;
6) conservare e valorizzare le sistemazioni e i manufatti esterni, culturalmente e/o visivamente collegati all'edificio, che ne connotano il rapporto con il contesto paesistico, quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, ecc.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
1) la realizzazione nei nuclei storici di impianti tecnologici fuori terra (linee elettriche, telefoniche, ecc.).

11.5.1.5 Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PUC, subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale, anche mediante opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di un'immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente;

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
1) ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, che modifichi gli areali ed i manufatti edilizi che hanno storicamente consolidato la percezione dei borghi storici, è compatibile con la necessaria tutela e definizione del paesaggio; tuttavia in ambiti territoriali particolari, in cui venga dettagliatamente documentato ed esplicitamente previsto nelle tavole di PUC, è possibile prevedere una limitata e proporzionata trasformazione. Per tale evenienza, l'individuazione delle caratteristiche "compositive" di corretto rapporto paesistico con il contesto, dei borghi storici isolati, dovrà costituire elemento di confronto e valutazione per tutte le proposte di sviluppo dei nuclei abitati.

11.5.1.6 Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dei nuclei abitati

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
1) conservazione e valorizzazione delle sistemazioni e dei manufatti culturalmente e/o visivamente collegati all'edificio (anche se esterni), che ne connotano il rapporto con il contesto paesistico, quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, ecc.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
1) l'ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, tale da modificare i tracciati e le condizioni di percezione sia del paesaggio urbano che extraurbano, perché non compatibile con la necessaria tutela, definizione e fruizione del paesaggio;
2) ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, che modifichi gli areali ed i manufatti edilizi che hanno storicamente consolidato la percezione dei borghi storici; tuttavia in ambiti territoriali particolari, in cui venga dettagliatamente documentato ed esplicitamente previsto nelle tavole di PUC, è possibile prevedere una limitata e proporzionata trasformazione del rapporto fra componente e contesto. Per tale evenienza, l'individuazione delle caratteristiche "compositive" di corretto rapporto paesistico con

il contesto, dei borghi storici isolati, dovrà costituire elemento di confronto e valutazione per tutte le proposte di sviluppo dei nuclei abitati.

11.5.2 Componenti del paesaggio urbano e degrado

11.5.2.1 Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
   1) trasformazioni o sistemazioni di determinati ambiti di paesaggio urbano purchè portino ad una maggiore definizione, organizzazione degli spazi e delle funzioni urbane, soprattutto se situati in prossimità delle emergenze;
   2) ricomposizione di un disegno delle espansioni urbane il più possibile coerente con le configurazioni geomorfologiche, fisico-ambientali, e storico insediative;
   3) privilegiare, dove possibile la messa in posa di elettrodotti interrati, in modo da non creare ostacolo o turbare la percezione del paesaggio;
   4) individuazione delle situazioni di degrado dovute alla presenza di attività turbative all'aperto, di costruzioni dismesse e altre strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle caratteristiche del paesaggio.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
   2) la collocazione di nuovi tralicci in aree paesisticamente interessanti e importanti da un punto di vista naturalistico e ambientale, evitando in tal modo anche la compromissione dei rispettivi microsistemi.

11.5.2.2 Per l'utilizzo agricolo

Sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PUC con obbligo di riqualificare le situazioni di degrado e le strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle caratteristiche del paesaggio.

11.5.2.3 Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo impianto)

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
   1) realizzazione di opere stradali ex-novo o riadattamenti delle sezioni esistenti se già individuate negli appositi piani sovraordinati.

11.5.2.4 Per il recupero e il corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti

Sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PUC con obbligo di riqualificare le situazioni di degrado e le strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle caratteristiche del paesaggio.

11.5.2.5 Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati

Sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PUC con obbligo di riqualificare le situazioni di degrado e le strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle caratteristiche del paesaggio.

11.5.2.6 Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dei nuclei abitati

A) Sono consentiti i seguenti interventi:
   1) a ridosso degli edifici isolati e dei borghi rurali l'eventuale installazione di elettrodotti e ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e la percezione del paesaggio in generale;
   2) il processo di recupero delle valenze paesistiche degli ambiti degradati di origine diversa, dovrà puntare alla ricomposizione dei rapporti con la struttura insediativa urbana e o al miglioramento delle condizioni d'integrazione paesistica degli ambiti extra urbani:
      a. giusto rapporto tra i nuclei esistenti ed il programma di espansione derivante dalla riconversione o dal riuso delle aree degradate;
      b. ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio (se contiguo) ed il nuovo edificato;
      c. ricerca di una riconoscibile e contenuta, demarcazione tra gli spazi prevalentemente urbani e l'ambito agricolo, nell'obbiettivo di una forma complessivamente compatta e connotata;
      d. eventuali opere, anche di architettura paesaggistica, per mitigazione degli effetti delle condizioni del degrado;
      e. individuazione delle porzioni d'area da ricondurre ad una componente di naturalità per un riequilibrio anche ecologico.

B) Sono da limitare i seguenti interventi:
   1) l'attività edilizia in prossimità delle infrastrutture viarie principali e secondarie al fine di salvaguardare la percezione del paesaggio;
   2) la realizzazione nei nuclei storici di impianti tecnologici fuori terra (linee elettriche, telefoniche, ecc.).